SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1997.

Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.

97A5729

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 luglio 1997, n. 242.

Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli inteventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2020):

Presentato dal sen. CARPINELLI ed altri il 23 gennaio 1997.

Assegnato alla commissione 8ª (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla commissione 8ª e approvato il 5 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3364):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 20 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2 aprile 1997.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 17 giugno 1997.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 18 e 25 giugno 1997 e approvato il 3 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2020/*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 luglio 1997.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 15 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazoine delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 545/1987 (Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) è il seguente:

«1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2.-3. *(Omissis).*

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria».

97G0278

LEGGE 25 luglio 1997, n. **243.**

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3825):

Presentato dall'on. CAROTTI ed altri il 5 giugno 1997.

Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 24 giugno 1997.

Esaminato dalla commissione I e approvato il 1° luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2606):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'8 luglio 1997, con pareri della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 16 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il termine contenuto nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni), come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, è il seguente:

«Art. 2. — 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

97G0280

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1997, n. **244.**

Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed al riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali

1. Il sistema dei trasferimenti erariali a province, comuni e comunità montane si articola nei seguenti fondi:

a) fondo ordinario per le province ed i comuni;

b) fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo consolidato;

d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;

e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;

g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

2. Il fondo ordinario per province e comuni è così composto:

a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all'articolo 1, comma 156, e comma 164, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;

b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;

c) dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell'articolo 91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilità del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.

3. Il fondo ordinario per le comunità montane è così composto:

a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;

b) dalla dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;

c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunità montane, che rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge, è così composto:

a) dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema della tesoreria unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;

b) dai contributi a favore delle nuove province, previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;

c) dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera *c)*, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;

d) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali, dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari a lire 525.000.000 per il 1997;

e) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari a lire 2.400.000.000 per il 1997;

f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a lire 35.000.000.000 per il 1997;

g) dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali al complesso di Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;

h) da altri contributi assegnati ad enti specificamente individuati in base a disposizioni normative.

5. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e comuni è così composto:

a) dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale, incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma 164, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;

b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.

6. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e comunità montane è determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.

7. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti è composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo è pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione

del fondo è aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Aggiornamento delle dotazioni dei fondi

1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni già operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, che è assegnata al fondo ordinario delle comunità montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, che è assegnata alle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli.

2. Il fondo ordinario per le comunità montane di cui all'articolo 1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo ordinario.

Art. 3.

Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni

1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.

2. Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi.

3. Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalità. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Il fabbisogno standardizzato è calcolato con la somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica.

5. Il fabbisogno standardizzato è aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento può avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessità tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo-standard, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le tecniche di costo-standard possono essere sperimentate per i comuni.

6. Gli aggregati di enti, entro i quali sono definiti i parametri monetari, sono i seguenti:

a) province:

1) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio di 300.000 ettari o più;

3) con popolazione di 400.000 abitanti o più e territorio inferiore a 300.000 ettari;

4) con popolazione di 400.000 abitanti o più e territorio di 300.000 ettari o più;

b) comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti:

1) comuni con meno di 500 abitanti;

2) comuni da 500 a 999 abitanti;

3) comuni da 1.000 abitanti a 1.999 abitanti;

4) comuni da 2.000 abitanti a 2.999 abitanti;

5) comuni da 3.000 abitanti a 4.999 abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

7. I determinanti della spesa sono individuati per tutti gli enti, con tecniche di correlazione, nell'ambito di ciascun servizio. Sono considerati determinanti:

a) per i servizi alle persone gli elementi fisici derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di età, con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;

b) per i servizi al territorio delle province quelli relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade, alla superficie lacustre e fluviale, alla dimensione territoriale boschiva e forestale, alle caratteristiche della diversa concentrazione urbanistica e degli impianti relativi alle attività ambientali;

c) per i servizi al territorio dei comuni quelli relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita, ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi.

8. I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale.

9. Il correttivo per il degrado delle condizioni socio-economiche è calcolato utilizzando:

a) per le province:

1) abitazioni non occupate per 100 occupate;

2) numero medio di componenti per famiglia;

3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;

4) consumi di energia elettrica pro-capite per uso domestico;

5) consumi di energia elettrica pro-capite nel terziario;

6) consumi di energia elettrica pro-capite per uso industriale;

7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;

8) scatti Telecom pro-capite;

9) addetti alle unità locali per 100 abitanti;

10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;

11) posti letto alberghieri ed extra-alberghieri per 10.000 abitanti;

12) depositi bancari per abitante;

13) valore aggiunto pro-capite al costo dei fattori;

b) per i comuni:

1) abitazioni non occupate per 100 occupate;

2) numero medio di componenti per famiglia;

3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;

4) consumi di energia elettrica pro-capite per uso domestico;

5) consumi di energia elettrica pro-capite nel terziario;

6) consumi di energia elettrica pro-capite per uso industriale;

7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;

8) scatti Telecom pro-capite;

9) addetti alle unità locali per 100 abitanti;

10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;

c) ulteriori indicatori desumibili da dati disponibili presso l'Istituto nazionale di statistica o presso enti che appartengono al Si.Sta.N.

Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti condizioni crescenti di degrado entro una scala da 1 a 10 e poi riassunti in un indice generale. Sono considerati degradati gli enti aventi un indice complessivo superiore ad 8, con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per sé condizioni di degrado. Sono considerati gravemente degradati gli enti con un indice complessivo non inferiore a 9 e con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per sé condizioni di degrado. Agli enti in condizioni di degrado è attribuito un correttivo non superiore al 10 per cento del proprio fabbisogno.

10. Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie è calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione è definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non può superare il 5 per cento. Il correttivo è cumulabile con il correttivo di cui al comma 9.

11. In ragione dell'incremento della domanda di servizi sono attribuiti:

a) un correttivo moltiplicatore di 1,2 ai comuni capoluoghi di provincia;

b) un correttivo moltiplicatore di 1,3 ai comuni capoluoghi di regione o sede di area metropolitana;

c) un correttivo moltiplicatore di 1,15 alle province i cui comuni capoluogo siano sede di area metropolitana.

12. È attribuito altresì un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere *a), b)* e *c)*, nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo è cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo è limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province.

13. È attribuito un correttivo per la rigidità dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo è determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo è cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.

14. Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni del l'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale

generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che così si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.

15. Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.

Art. 4.

Contributi ordinari per le comunità montane

1. I contributi ordinari per le comunità montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.

2. Nel caso di variazioni relative alle comunità montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalità:

a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano;

b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione;

c) in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione.

3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove comunità montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuite, pro quota, a tutte le comunità montane con le seguenti modalità:

a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;

b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunità montane.

4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)

Art. 5.

Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate

1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per le province ed i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5, destinato per il 16 per cento alle province e per l'84 per cento ai comuni, è assegnato:

a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 10 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed 10 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario;

b) per i comuni per lire 20.000.000.000 ai comuni per lo svolgimento di funzioni associate, per lire 5.000.000.000 ai comuni che hanno realizzato o realizzano nel triennio la procedura di unione ed il resto secondo i seguenti criteri: il 40 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 45 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario.

2. La perequazione viene effettuata con i seguenti criteri per le province, sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli e sull'imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli sul pubblico registro automobilistico, e per i comuni, sull'imposta comunale sugli immobili e sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili:

a) sono presi in considerazione i gettiti potenziali se disponibili, oppure i gettiti dei tributi di competenza delle province e dei comuni. Per ciascun tributo è considerato, ove possibile, il valore per punto di aliquota, valutata nel suo valore medio ponderato. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali;

b) l'assegnazione dei contributi è disposta triennalmente, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per i riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio;

c) i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti che hanno applicato i tributi e per i quali il gettito potenziale, se disponibile, ovvero il provento del gettito dei tributi è inferiore al valore normale per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6;

d) il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media;

e) qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma *d)*, l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione, in proporzione ai contributi assegnati;

f) nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente al di sotto della media, la somma eccedente è distribuita a tutti gli enti in proporzione al proprio fabbisogno.

3. L'incentivo allo sforzo fiscale è attribuito separatamente a province e comuni, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, ed è calcolato come segue:

a) per le province l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base dei singoli tributi, i cui introiti vanno resi paragonabili e poi neutralizzati agli effetti dell'aliquota applicata. I singoli contributi sono attribuiti, nei limiti della dotazione del fondo, agli enti che presentano indici superiori ai valori medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3 e dei sottoaggregati più significativi, ed in proporzione ai differenziali positivi. In caso di impossibilità di definizione degli incentivi la quota di fondo viene attribuita alla perequazione delle basi imponibili;

b) per i comuni l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base della percentuale rappresentata dalla base imponibile sulla quale effettivamente è corrisposta l'I.C.I in ogni comune rispetto alla base imponibile risultante dal catasto. Per il primo triennio l'incentivo è corrisposto ai comuni che superano l'80 per cento. Per ogni successivo triennio la percentuale è aumentata di 5 punti. L'incentivo è attribuito in proporzione alla maggiore percentuale di rendita catastale contribuita rispetto alla media. Fino a quando la suddetta metodologia non è applicabile per i comuni, l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base dell'I.C.I., considerando il rapporto rispetto alla base imponibile risultante dalle dichiarazioni a suo tempo rese dai contribuenti. Per il primo triennio vale il limite del 90 per cento, con successivi aumenti triennali di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti dal Ministero delle finanze, che provvede anche a completare i dati forniti dai contribuenti in sede di versamenti dell'imposta con le indicazioni ulteriormente necessarie.

4. L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, è attribuito in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in proporzione ai differenziali positivi.

5. L'incentivo per la realizzazione delle procedure di unione di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assegnato ai comuni che la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo è attribuito entro il limite del 10 per cento delle spese correnti del bilancio complessivo ed entro il limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.

6. L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, è attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi o le funzioni riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio della fognatura e della depurazione ed altri servizi da determinare dal Ministero dell'interno con proprio decreto. L'incentivo è determinato sulla base del valore economico dei servizi e non oltre il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro i limiti del fondo disponibile.

Art. 6.

Finalità ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti

1. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono specificamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è determinata dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

2. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane spettano contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti con le seguenti modalità:

a) l'assegnazione è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

b) per le province ed i comuni i contributi sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente, con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al Servizio statistico nazionale e da questo divulgati. Ai fini del riparto valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; ove i dati delle opere pubbliche non consentono operazioni di riaggregazione, valgono le classi di enti all'uopo indicati. Dalla parte del fondo così determinato spettante ai comuni viene prioritariamente assegnata ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota pari al 20 per cento, da ripartire con i medesimi criteri sopra individuati;

c) per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.

Art. 7.

Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti

1. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

2. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti

1. Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e con applicazione dell'operazione di riequilibrio di cui all'articolo 3, prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.

2. Alle comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4.

3. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1.

4. Alle province ed ai comuni spettano contributi a valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all'articolo 1, comma 5, con le modalità di cui all'articolo 5.

5. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 6.

6. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale speciale per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 7.

7. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 8, è attribuito annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo.

8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale. Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun ente per il triennio seguente. La seconda e la terza comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono, rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei contributi spettanti, modificabili a seguito del successivo aggiornamento triennale.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle originarie.

2. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel presente decreto legislativo relativi alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 175 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), reca la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla revisione e al riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane.

— Il D.Lgs. n. 504/1992 reca: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), come modificato dal D.L. n. 444/1995 (Misure urgenti in materia di finanza locale), è il seguente:

«Art. 3 *(Interventi sulla finanza locale).* — 1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Ai fini del riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche da provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche pe gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al netto delle detrazione per l'abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

4. *Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.* A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da *a)* ad *e-bis)* del comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 162 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: «162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati».

— Il testo del comma 156 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 è il seguente: «156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi».

— Il testo del comma 164 della citata legge n. 662/1996 è il seguente:

«164. I contiributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:

a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;

b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;

c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;

e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere *a), b), c)* e *d)*».

— Il testo dei commi 4 e 10 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 336/1996 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:

«4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto

di cui all'art. 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5.-9. *(Omissis).*

10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio».

— Il testo dell'art. 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali).* — 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto».

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 373/1989 (Istituzione di uffici scolastici regionali) è il seguente: «4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641».

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 529/1995 (Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province) è il seguente:

«Art. 2. — 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 722 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 è stato differito fino al 31 dicembre 1994 dall'art. 1 della legge n. 436/1993 e al 31 dicembre 1995 dall'art. 5 del D.L. n. 361/1995.

— Il testo del comma 26 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) è il seguente: «26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'art. 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi».

— Il testo del comma 5 dell'art. 7 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità) è il seguente: «5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli».

— La legge n. 637/1973 reca: «Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia».

— Il testo del comma 6 dell'art. 88 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come sostituito dall'art. 27 del citato D.Lgs. n. 336/1995 è il seguente: «6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite».

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 5 dell'art. 54 della citata legge n. 142/1990 è il seguente: «5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 142/1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali).* — 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e programmi regionali, ove esistenti».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dagli articoli 1, 4 e 5 del D.L. n. 529/1993 (Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso) è il seguente:

«Art. 15-*bis*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 39, legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali. nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

1-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica, per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa: Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioclimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allagata la relazione del Ministro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3-*bis*. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-*bis*.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condiziotii indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-*bis*. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emisione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contbilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-*ter*. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata

entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* si applicano. a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-*quinquies*. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto gia concluso.

6-*sexies*. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-*septies*. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina e composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, noninato dalla commissione straordinaria df cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancana, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-*bis*. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».

Note all'art. 9:

— Il testo degli articoli da 34 a 43 del citato D.Lgs. n. 504/1992 è il seguente:

«Art. 34 (*Assetto generale della contribuzione erariale*). — 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario;

b) fondo consolidato;

c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

5. Ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali. di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno».

«Art. 35 (*Fondo ordinario*). — 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'art. 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*, che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*.

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il trien-

nio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell'ICI dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'ICI così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile al Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989».

«Art. 36 [come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993] *(Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali)*. — 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo.

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera *a)*, alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo».

«Art. 37 [come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993 e come ulteriormente modificato dal D.L. n. 444/1995] *(Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari)*. — 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'art. 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna, amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera *g)*.

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 e oltre;

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanto dalla popolazione residente e dalle relative classi d'eta con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto;

h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 38 *(Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale).* — 1. Per i servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili, nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'art. 36. La comunicazione agli enti locale è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 39 [come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993] *(Fondo consolidato).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo dilavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

contributi in favore del comune di Pozzoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionale.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge previste.

3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, e comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

«Art. 40 [come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 41/1995] *(Perequazione degli squilibri della fiscalità locale).* — 1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art. 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con ideoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo della stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento.

5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti desinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerarsi comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-*bis*. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.

8. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 41 *(Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti).* — 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 34, comma 3, è disposta in conto capitale con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.

2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero del lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.

3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'art. 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.

4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essee utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, viene provveduto al riparto».

«Art. 42 *(Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti)*. — 1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.

2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 43 *(Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati)*. — 1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'art. 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, e successive modificazioni:

a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'art. 18, comma 1, lettera *c)* del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'art. 35, per calcolare le medie;

b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.

2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'art. 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera *b)*».

97G0271

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Porto Tolle e San Michele al Tagliamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il giorno 20 luglio 1997 una straordinaria ed eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta nel territorio dei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia;

Vista la nota in data 22 luglio 1997 della regione Veneto con la quale viene chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuta la straordinarietà dell'evento che richiede l'urgente necessità di porre in essere ogni utile iniziativa idonea a consentire l'emanazione di appositi provvedimenti straordinari per evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni;

Visto che ricorrono, nel fatto di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 luglio 1997, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 30 dicembre 1998 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Porto Tolle e San Michele al Tagliamento colpiti dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 20 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A6064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 luglio 1997.

Modificazioni all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise. (Ordinanza n. 2630).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Vista l'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997;

Considerato che si rende necessario provvedere a specificazioni ed integrazioni ai contenuti della citata ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 1, viene così modificato: «Per la redazione dei progetti gli enti attuatori e i commissari delegati possono affidare anche a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente ovvero a società di ingegneria specifici incarichi di progettazione e consulenze previa gara informale fra un numero di soggetti non inferiore a cinque, aventi documentata esperienza professionale, in relazione alle caratteristiche tecniche della progettazione da redigere, utilizzando allo scopo le deroghe di cui al successivo art. 7».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6065

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 luglio 1997, n. 245.

Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116;

Considerata l'opportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi all'istruzione universitaria, anche in relazione all'avvenuta modifica dell'articolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto;

Considerata la natura regolamentare del predetto atto;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;

Vista la risoluzione della VII commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all'attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonché all'interpretazione secondo la quale il comma 4 dell'articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;

Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l'articolo 2 (ora comma 3 dell'articolo 1), l'articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2), l'articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l'articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l'articolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine «locali», che poteva ingenerare equivoci);

Considerato che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: *a)* sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; *b)* la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l'offerta formativa universitaria; *c)* un'ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l'intesa convenuta con la conferenza dei rettori delle università italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; *d)* un'eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l'autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, protocollo n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.21;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell'offerta didattica.

2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5

3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera *c)*, svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle università, nonché alle preiscrizioni di cui all'articolo 3.

4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, articolo 3, comma 1, lettera *a)* e comma 2;

d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23;

e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera *g)*;

f) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;

g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e articolo 7.

Art. 2.

Programmazione e informazione

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:

a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università, per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;

b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.

3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché con le regioni e gli enti

locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza:

a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;

b) delle modalità delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

c) delle attività di cui all'articolo 3, comma 3;

d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le università e delle modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5;

e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.

4. Le università, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera *a)*, possono sperimentare dall'anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale.

Art. 3.

Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento

1. Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle università, gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera *b)*. L'ordinanza dispone altresì l'acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all'articolo 2, comma 3 e ad attività di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della pubblica istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.

2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.

3. Le università, di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più oorsi di laurea, organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonché test autovalutativi. Tali attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante l'iscrizione.

Art. 4.

Corsi ad accesso limitato

1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria:

a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico-pratiche;

b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;

c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;

d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;

e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a cattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari:

a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001-2002;

b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura, fino all'anno accademico 1999-2000;

c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata;

d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;

e) corsi di specializzazione.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su richiesta di singole sedi universitarie, in sede di attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e sulla base di una motivazione determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* del presente articolo può determinare, con proprio decreto, la limitazione dell'accesso a specifici corsi, sentiti il Consiglio universitario nazionale, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio nazionale degli studenti iniversitari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati.

4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere, *c)* e *d)* e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata, a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, le università organizzano le attività di cui all'articolo 3, comma 3, al termine delle quali è prevista una prova di valutazione, con modalità di espletamento determinate con ordinanza ministeriale.

6. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'autonomia didattica degli atenei, le università, in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono sperimentare, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, l'iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a più corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attività di orientamento e tutorato, nonché da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi.

7. Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza.

Art. 5.

Efficacia delle disposizioni e norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 1998.

2. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per l'anno accademico 1999-2000 le università sono autorizzate in casi particolari, ad accogliere domande di iscrizione non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla datà di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all' articolo 3, comma 1, nonché per le determinazioni del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi 5 e 6 hanno efficacia per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari a partire rispettivamente dagli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000.

3. Le università, possono avviare dall'anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.

4. Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 il Ministro, per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, determina con propri decreti le modalità di svolgimento di prove di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 148

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, del D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è il seguente:

«Art. 3 *(Funzioni dei Dipartimenti)*. — 1. I Dipartimenti sono così individuati:

a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;

b) Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca;

c) Dipartimento per gli affari economici.

2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:

a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;

b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;

c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;

d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;

e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;

f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;

g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitari nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonché alle attività per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:

a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;

b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;

c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;

d) le attività inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le università e gli enti di ricerca;

e) le attività connesse alla ripartizione degli stanzianienti destinati agli enti di ricerca;

f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;

g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346;

h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;

i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

4. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:

a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché delle relative variazioni;

b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle università, la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;

c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;

d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle università statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;

e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;

f) gli adempinienti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attività di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;

g) le iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato».

— Il testo dell'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:

«23. La relazione dei nuclei, di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitano, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

— Il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), è il seguente:

«Art. 1 *(Titoli universitari)*. — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR)».

— Il testo dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)*. — 1 Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda nota all'art 1.

Nota all'art. 3·

— Il testo dell'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta.

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 [Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)], è il seguente:

«Art. 2. *(Programmazione).* — 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita.

2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facoltà di medicina e della disponibilità di idonee, strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.

4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio, a condizione che le predette attività siano coerenti con il programma del corso di studio».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), è il seguente:

«Art. 2 *(Determinazione dei posti).* — Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione è determinato nello statuto delle università in relazione alla disponibilità, acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Tale numero può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui è limitata la modifica.

Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato.

Le università nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, nonché, di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terrà conto anche dei predetti posti riservati».

97G0279

DELIBERAZIONE 11 febbraio 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,.n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la delberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (Bilancio dello Stato 1997);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1997;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art.7 della legge n. 46/1982, e successe modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 14 gennaio 1997;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: AGIP S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: alto parallelismo - implementazione di algorismi per l'elaborazione di dati sismici.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 10 dicembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 1.327.000.000;

eleg. L. 1.310.000.000;

Totale L. 2.637.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058257/46 - credito agevolato: L. 1.647.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: ASCOR CHIMICI S.R.L. - Bertinoro (Forlì) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: microincapsulati per l'alimentazione animale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 2.250.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062094/46 - credito agevolato: L. 1.575.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: BOBBIO S.R.L. - Rovelasca (Como) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova generazione di macchine modulari per molle.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 4 marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 1.260.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061004/46 - credito agevolato: L. 882.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: COMPAGNIA COMMERCIALE ITALIANA S.R.L. - Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progetto Karval - polimero filmogeno legante per riutilizzo di carta da recupero.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 12 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.350.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061940/46 - credito agevolato: L. 945.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: ELTEK S.P.A. - Casale Monferrato (Alessandria) (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: dispensatore di detersivo a lunga autonomia per macchine di lavaggio, in particolare per lavastoviglie domestiche, e dispositivo di erogazione di aria in pressione per detto dispensatore e macchine di lavaggio in genere.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 981.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061586/46 - credito agevolato: L. 686.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre, il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: EUROTECH S.R.L. - Maiano (Udine) (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: Medea - Mixed Embedded Architecture.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 29 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.076.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062113/46 - credito agevolato: L. 1.453.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: FOREM S.P.A. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: prodotti di seconda generazione per la comunicazione radiotelefonica nella gamma dei 2 GHz.

Durata e data di inizio: 3 anni e 8 mesi dal 1° maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 8.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061274/46 - credito agevolato: L. 2.282.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.282.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27.5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: GE.MA.TA. S.P.A. - Trissino (Vicenza) (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: impianto di nuova concezione per la nobilitazione delle pelli con impiego di collanti all'acqua.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.342.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062114/46 - credito agevolato: L. 939.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: INDUSTRIA MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIALI - I.M.E.A.S. S.r.l. - Busto Arsizio (Varese) (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: macchina polifunzionale per la satinatura e spazzolatura dei metalli.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.950.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061877/46 - credito agevolato: L. 1.365.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: INFORMA S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: sviluppo di prodotti per intranet: Webframe e Webcase.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 12 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 1.434.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062121/46 - credito agevolato: L. 1.003.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

alla verifica, da effettuare sul primo bilancio ufficiale, che lo stato patrimoniale non superi i 10 milioni di ECU.

Ditta: ISA AUTOMAZIONI S.R.L - Padova (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e sviluppo di un sistema integrato e avanzato di shop floor control.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.800.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062093/46 - credito agevolato: L. 1.260.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: LONGINOTTI MECCANICA S.R.L. - Sesto Fiorentino (Firenze) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto per la fabbricazione di semilavorati in plastica da rifiuti differenziati.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.530.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062006/46 - credito agevolato: L. 1.071.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: PONZINI S.P.A. - Lazzate (Milano) (classificata piccola/media impresa)

Titolo del progetto: processi ed impianti integrati di nuova concezione per la produzione controllata e ad alta resa di prodotti nuovi o convenzionali destinati all'igiene dentale ed al maquillage occhi.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 20 novembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.350.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060709/46 - credito agevolato: L. 3.477.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: S.D.I. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione nuova versione win/pscs del sistema di controllo distribuito PSCS 2000.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061950/46 - Credito agevolato: L. 1.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: SAN VALERIANO S.P.A. - Virle Piemonte (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di prodotti preformati totalmente riciclabili e con strutture portanti alveolari e sviluppo del relativo processo.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'8 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.490.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060939/46 - Credito agevolato: L. 1.743.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: VERTICAL S.R.L. - Dueville (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: elettropompa sommersa di piccola potenza (<= 750 W) con pressione di esercizio costante, entro una gamma di valori preimpostati, anche in presenza di rilevanti variazioni di portata e caratterizzata dall'autoregolazione dei parametri elettrici e idraulici di funzionamento.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° aprile 1996.

Costo dichiarato: L. 1.271.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061067/46 - credito agevolato: L. 889.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: ZUCCHINI MACCHINE AUTOMATICHE S.R.L. - Castel Maggiore (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Zucchini, il sincronizzatore e il caricamento.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 3 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.640.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062077/46 - credito agevolato: L. 1.148.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate sono così modificate:

051344 IC SOFT S.P.A. - Napoli - GISIEL S.P.A. - Napoli (in solido) - Software intermedio e di integrazione.

Rispetto a quanto deliberato in date: 23 luglio 1990, 15 dicembre 1990; variazione imputazione territoriale: è autorizzata, a fronte di minori costi sostenuti al Sud, l'erogazione per un importo di L. mil. 821.081,0 quale credito agevolato e di L. mil. 821,081,0 quale contributo nella spesa, corrispondenti al 27,5% dei costi sostenuti al Nord.

055208 SALCHI S.P.A. - Burago (Milano) - Nuove paste e vernici per legno e per metalli e relativo sistema di formulazione.

Rispetto a quanto deliberato in data: 10 febbraio 1994;

variazione titolarità: in capo alla società incorporante Salchi S.p.a. - Burago Molgora (già denominata «Paracelso S.p.a.»);

variazione garanzia: fidejussione del socio controllante «Fincoats S.r.l.».

052069 TECNOFARMACI S.C.P.A. - Pomezia (Roma) - INVERNI DELLA BEFFA S.P.A. (MILANO) - Farmaci a cessione controllata.

Rispetto a quanto deliberato in data: 29 dicembre 1990; variazione titolarità: in capo alla nuova società Inverni Della Beffa S.p.a. - Milano (già denominata Dibifib Pharma S.r.l.), ferma restando la liberazione della Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia da ogni obbligo di rimborso e con conferma della garanzia fidejussoria da parte della controllante Synthelabo S.p.a. Milano.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del FSRA i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

061880 SARGIANI S.P.A. - Milano - Linea automatica idonea per la trasformazione di contenitori tronco-conici da 200 litri in contenitori tronco-piramidali con base quadrata e vertice tondo. Data domanda finanziamento: 3 giugno 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata o di progettazione innnovativa.

062040 STARK S.P.A. - Trivignano Udinese (Udine) - Sviluppo e messa a punto di processi di deposizione di strati duri di metalli nobili con tecniche PVD sugli utensili da taglio. Data domanda finanziamento: 5 agosto 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata o di progettazione innovativa.

061094 ZENDAR S.P.A. - Montecavolo (Reggio Emilia) - Ricerca di soluzioni progettuali per antenne integrate ad uso automobilistico. Data domanda finanziamento: 6 marzo 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non presenta una sufficiente innovazione nelle attività previste e l'impresa dispone di strutture insufficienti al perseguimento degli obiettivi attesi.

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in L. 26.257.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 142

97A5924

DELIBERAZIONE 19 marzo 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* .n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (bilancio dello Stato 1997);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1997;

Vista la conversione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 4 febbraio 1997;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: A.V.M. ANGELINI S.R.L. - Induno Olona - (Varese) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina utensile multiprocesso.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.150.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061972/46 - Credito agevolato: L. 805.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del settembre 1995.

Ditta: ADLER S.P.A. - Rovereto (Trento) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: variatore continuo di velocità (E-CVT) a controllo elettronico applicabile a scooters dotati di motori endotermici.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° aprile 1996.

Costo dichiarato: L. 2.100.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061148/46 - Credito agevolato: L. 1.470.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: BARBERINI S.P.A. - Pescara (classificata piccola/media impresa.

Titolo del progetto: nuovi sistemi per il miglioramento qualitativo di lenti in vetro neutre per occhiali da sole.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 29 marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 2.485.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061179/46 - Credito agevolato: L. 1.739.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: CO.SMAL.VER. S.R.L. - Monza (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di paste pigmentate universali idrosolubili a bassissimo contenuto in solvente.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.850.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062212/46 - Credito agevolato: L. 1.295.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: ELECTREX S.R.L. - Savignano sul Panaro (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: strumentazione elettronica digitale per l'analisi e la misura di grardezze elettriche finalizzata al risparmio energetico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 25 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 804.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062098/46 - Credito agevolato: L. 562.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: FILATURA DI GRIGNASCO S.P.A. - Grignasco (Novara) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: integri - sviluppo di processi integrati e flessibili di avanfilatura e di tintoria.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 3 aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 9.178.000.000;

eleg. L. 385.000.000;

Totale L. 9.563.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061353/46:

credito agevolato: L. 2.648.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 2.648.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: GIULIANO S.R.L. - Correggio (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina smontagomme ad azionamento pneumatico, caratterizzata da un meccanismo di funzionamento costruttivamente semplice, di elevata affidabilità e sicurezza, di agevole manùtenzione e con costi di fabbricazione contenuti.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.445.000.000

Forme finanziamento: pratica n. 062018/46 - Credito agevolato: L. 1.011.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse

previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: INDUSTRIA TRATTAMENTI TERMICI - I.T.T. S.R.L. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: impianto continuo a doppia pista per l'esecuzione automatizzata di cicli differenziati di cementazione e tempra.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 15 aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 2.282.000.000;

eleg. L. 297.000.000;

Totale L. 2.579.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061302/46 - Credito agevolato: L. 1.562.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sintesi di principi attivi farmaceutici e di alcuni intermedi.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 2 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.189.000.000

Forme finanziamento: pratica n. 061347/46 - Credito agevolato: L. 2.513.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: apparati radio di media capacità ad alta densità spettrale.

Durata e data di inizio: 4 anni e 1 mese dal 15 dicembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 12.069.000.000

Forme finanziamento: pratica n. 060684/346 e n. 060683/46:

- contributo in Conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a curà del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 6.637.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

- contributo nella spesa: L. 1.206.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: LABEL ELETTRONICA S.R.L. - Limena (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema per la costruzione di calzature ortopediche personalizzate per portatori di handicap alle estremità inferiori.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 900.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062102/46 - Credito agevolato: L. 630.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: MAZZINI ICI S.P.A. - Ciserano Zingonia (Bergamo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: filtro automatico per aria di tipo compatto e autopulente per impianti di condizionamento di reparti tessili o di locali con micropolvere e fibrille in sospensione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 2000.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060868/46 - Credito agevolato: L. 1.400.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: MONDOPLASTICO S.P.A. - Busto Arsizio (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove pellicole e fogli termoplastici ottenuti da poliolefine in lega e/o miscela con polimeri e materiali inerti.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 3 aprile 1996

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 1.897.000.000;

eleg. L. 4.415.000.000;

Totale L. 6.312.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061191/46 - Credito agevolato: L. 4.007.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: ROBINO & GALANDRINO S.P.A. - Canelli (Asti) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina per la termosaldatura di dischi di alluminio su bottiglie con tappi di sughero.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.337.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062037/46 - Credito agevolato: L. 935.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valtitati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Ditta: ROBOX S.P.A. - Castelletto sopra Ticino (Novara) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ambiente integrato RBX97.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.600.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062117/46 - Credito agevolato: L. 1.120.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: SINTECO S.R.L. - Longarone (Belluno) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema di assemblaggio flessibile basato su sistema di visione computerizzato a reti neurali per il riconoscimento automatico e la manipolazione di oggetti bidimensionali.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 3 maggio 1996

Costo dichiarato: L. 2.069.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061975/46 - Credito agevolato: L. 1.448.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: TXT S.P.A. - Milano (classificata piccola/ media impresa).

Titolo del progetto: sistemi di telegestione ed elaboratori reticolari (network computing).

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.360.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062103/46 - Credito agevolato: L. 1.652.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: UNIFLAIR ITALIA S.R.L. Brugine (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: refrigeratori d'acqua a basso consumo energetico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.300.000.000

Forme finanziamento: pratica n. 061672/46 - Credito agevolato: L. 910.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: VECCHIA S.A.S. DI GIOVANNI VECCHIA & C. - Foglizzo (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove soluzioni per macchine utensili a trasferta.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061967/46 - Credito agevolato: L. 1.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lvo. 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate sono cosi modificate:

049972 HARTMANN & BRAUN ITALIA S.P.A. - Pero (Milano) - Sistema di controllo multiprocessore. Rispetto a quanto deliberato in date: 3 dicembre 1988, 16 marzo 1989, 30 ottobre 1989; variazione titolarità: in capo alla incorporante Esag Bailey Process Automation S.p.a. - Genova che assumerà la stessa denominazione della incorporanda, a fusione avvenuta, relativamente ai residui debiti in corso di rimborso.

054493 HARTMANN & BRAUN ITALIA S.P.A. - Pero (Milano) - Sistema di sicurezza della terza generazione di elevata complessità e dedicato ad impianti industriali Sad 2000. Rispetto a quanto deliberato in data: 22 aprile 1992; variazione titolarità: in capo alla incorporante Elsag Bailey Process Automation S.p.a. - Genova che assumerà la stessa denominazione della incorporanda, a fusione avvenuta, relativamente ai residui debiti in corso di rimborso solo per la pratica n. 054741/346.

054488 MADITAL S.P.A. - Massalengo (Milano) - CRIPPSAR ITALIANA S.R.L. - Cologno Monzese (Milano) - DOX-AL ITALIA S.P.A. - Correzzana (Milano) - Immunoprofilassi con gammaglobuline per la neonatologia equina. Rispetto a quanto deliberato in data: 20 aprile 1995; variazione: formalizzazione dell'operazione con la stipulazione di contratti separati in capo alle singole imprese per gli importi che, nell'ambito dell'intervento a suo tempo deliberato, risulteranno acquisiti da ciascuna società in relazione ai costi rispettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili in base alle verifiche da effettuare a seguito della conclusione della ricerca, ferme restando le modalità e garanzie originariamente stabilite, che saranno prestate per ogni società da parte del proprio socio di controllo.

Art. 3.

Non viene ammesso agli interventi del FSRA il sottoindicato progetto per le motivazioni di seguito indicate:

062118 TECNINT HTE S.R.L. - Bologna - Sviluppo e potenziamento di rete dati industriali ad altissime prestazioni. Data domanda finanziamento: 2 agosto 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto non si ravvedono nel progetto caratteristiche di ricerca applicata, bensì soltanto di sviluppo e miglioramento di prodotti e di tecnologie di cui l'azienda già dispone.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 31.171.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 141

97A5925

DECRETO 21 maggio 1997.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1987) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e in particolare l'art. 2, comma 5;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Bilancio dello Stato 1997);

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Vista la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del MURST pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'Iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana, per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte della commissione tecnico-consultiva formulate nella riunione del 25 marzo 1997;

Viste le disponibilità del fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1997;

Considerato che non sussistono le motivazioni per la riduzione della percentuale di intervento introdotta con direttiva del 22 ottobre 1993 in quanto le disponibilità finanziarie risultano adeguate;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partner degli altri paesi;

Considerato pertanto che, per non pregiudicare la partecipazione delle aziende italiane ad alcuni progetti, e per non vanificare le legittime aspettative discendenti dalla avvenuta approvazione dei progetti stessi, è necessario derogare allo stato, in via eccezionale, al disposto di cui al punto 5.4.1 della deliberazione CIPI del 22 dicembre 1982;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione del 25 marzo 1997 esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, così come modificato all'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende, impegnate nei progetti Eureka sotto indicati, sono ammesse agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuna indicate:

CISE - CENTRO INFORMAZIONI STUDI ED ESPERIENZE S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1202 - Visilas».

(Pratica IMI n. 61622).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 912,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 1.825 milioni.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 1° gennaio 1995.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto ENEL S.p.a. - Roma, prat. 61623 e Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese) prat. 61625.

AGUSTA S.P.A. - CASCINA COSTA DI SAMARATE (Varese) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1202 Visilas».

(Prat. IMI 61625).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 495 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a lire 990 milioni di lire.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 1° gennaio 1995.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre ditte partecipanti al progetto Enel S.p.a. - Roma, prat. 61623 e CISE - Centro informazioni studi ed esperienze S.p.a. - Milano, prat. 61622.

ENEL S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1202 Visilas».

(Prat. IMI 61623).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 599,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a lire 1.199 milioni.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 1° gennaio 1995.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre ditte partecipanti al progetto Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese) prat. 61625 e CISE - Centro informazioni studi ed esperienze S.p.a. - Milano - prat. n. 61622.

CISE - CENTRO INFORMAZIONI STUDI ED ESPERIENZE S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1269 - Eurolaser (Choclab)».

(Prat. IMI 60326).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 738 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% del costo ammissibile pari a 1.476 milioni di lire.

Durata della ricerca: 3 anni e 4 mesi con inizio 1° settembre 1995.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Laser Point S.r.l. - Segrate (Milano) - prat. n. 60327.

LASER POINT S.R.L. - Segrate (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1269 - Eurolaser (Choclab)».

(Prat. IMI 60327).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 362,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% del costo ammissibile pari a 725 milioni di lire.

Durata della ricerca: 3 anni e 4 mesi con inizio 1° settembre 1995.

Condizioni particolari: Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Cise - Centro informazioni studi ed esperienze S.p.a. Milano - prat. n. 60326.

VOMM S.R.L. - Cesano Boscone - (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1176 Granulates - Fabbricazione di granulati tramite l'uso di fanghi e di rifiuti solidi conciari come materie prime».

(Prat. IMI 60789).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 962 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% del costo ammissibile pari a 1.924 milioni di lire.

Durata della ricerca: 3 anni e 5 mesi con inizio 22 giugno 1995.

MASMEC S.R.L. - Modugno (Bari) (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1523 Factory - Flex Compressors».

(Prat. n. 60994).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1549,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% del costo ammissibile, pari a Lire 3.099 milioni di lire (715/zone non eleggibili e 2.384/zone eleggibili).

Durata della ricerca: 3 anni e 8 mesi con inizio 1° maggio 1996.

ISTITUTO PER LE RICERCHE DI TECNOLOGIA MECCANICA E PER L'AUTOMAZIONE RTM S.P.A. - Vico Canavese (Torino) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili e non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 849 Clamp».

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.686,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% del costo ammissibile, pari a lire 5.373 milioni di lire (550/zone non eleggibili e 4.823/zone eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni con inizio 1° settembre 1995.

Per i progetti: EU 1269 - Eurolaser (Choclab), presentato da Cise S.p.a. e da Laser Point S.r.l.; EU 1176, presentato da Vomm S.r.l., la eseguibilità della presente delibera non è subordinata, in deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1. della delibera CIPI 22 dicembre 1982, alla sussistenza alla data della delibera di attività ancora da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 2.

Vengono dichiarate decadute le seguenti proposte di finanziamento:

BIFFI ITALIA S.R.L. - Fiorenzuola d'Arda (prat. n. 55646).

Progetto: «EU 666 Inca - Interfaccia normalizzata per sensori ed attuatori».

Delibera MURST: 9 giugno 1995.

Motivazione: il progetto non risulta finanziabile in quanto le richieste di variazione del progetto originario avanzate dall'azienda riducono notevolmente la valenza tecnico-scientifica del progetto stesso.

FINMECCANICA S.P.A. - Roma (prat. n. 55638).

Progetto: «EU 666 Inca - Interfaccia normalizzata per sensori ed attuatori».

Delibera MURST: 9 giugno 1995.

Motivazione: il progetto non risulta finanziabile in quanto le richieste di variazione del progetto originario avanzate dall'azienda riducono notevolmente la valenza tecnico-scientifica del progetto stesso.

NUOVO PIGNONE - INDUSTRIE MECCANICHE E FONDERIA S.P.A. - Firenze (prat. n. 55639).

Progetto: «EU 666 Inca - Interfaccia normalizzata per sensori ed attuatori».

Delibera MURST: 9 giugno 1995.

Motivazione: il progetto non risulta finanziabile in quanto le richieste di variazione del progetto originario avanzate dall'azienda riducono notevolmente la valenza tecnico-scientifica del progetto stesso.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate sono così aggiornate o modificate:

SELECO S.P.A. - Pordenone.

Progetto: «EU 1187 ADTT Advanced Digital Television Technologies» (prat. n. 60005).

Delibera MURST: 16 maggio 1996.

Modifica titolarità: estensione della titolarità del finanziamento alla Seleco Italtel Multimedia S.p.a. - Pordenone, in solido con l'originaria intestataria Seleco S.p.a. - Pordenone.

THAMUS - CONSORZIO PER LA LINGUISTICA COMPUTAZIONALE - Salerno.

Progetto: «EU 676 Eurolang» (prat. n. 58131).

Delibera MURST: 3 novembre 1995

Modifica condizioni contrattuali: a parziale modifica delle condizioni particolari di cui alla precedente delibera del 3 novembre 1995, si autorizza la stipula del contratto e la prima erogazione, per la quota di attività già sviluppata, purché garantita con fidejussione bancaria. La seconda erogazione a saldo e la definitiva acquisizione del contributo sono subordinate alla verifica della corretta conclusione delle attività della ricerca.

Relativamente al Progetto «EU 110 - Mithra - Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento», ammesso ai benefici del Fondo speciale ricerca applicata in data 3 maggio 1990 e 28 dicembre 1990, si determina quanto segue:

risoluzione del contratto stipulato con la Pianelli e Traversa Industrie S.r.l. - Torino (prat. 51349), con conseguente restituzione da parte della contraente del contributo già acquisito, maggiorato dei relativi interessi contrattuali;

conferma delle condizioni previste dai contratti in essere con la Elkron S.p.a. (prat. 50931) e con la Fiat Ciei S.p.a. (prat. 50537). Non accolta la richiesta di proroga dei tempi di esecuzione della ricerca, essendosi concluso il progetto internazionale in data 31 dicembre 1992. Il finanziamento riguarderà esclusivamente le attività sviluppate entro e non oltre la suddetta data del 31 dicembre 1992.

Art. 4.

Non viene finanziata la seguente operazione:

CONCERIA TRE EFFE S.P.A. - Fara Vicentino (Vicenza).

Progetto: «EU 1176 Granulates - Fabbricazione di granulati tramite l'uso di fanghi e di rifiuti solidi conciari come materie prime» (prat. n. 60788).

Domanda: 14 dicembre 1995.

Motivazione: la parte di attività del progetto di competenza dell'impresa non risulta finanziabile in quanto non presenta aspetti di ricerca applicata.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La medesima deliberazione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* italiana e ne sarà trasmessa copia all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 21 maggio 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 144

97A6015

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rias-

suntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno e 9 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplemetari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1997, entro le ore 13 del giorno 28 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 1997; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per

l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6052

DECRETO 23 luglio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1997 e scadenza 15 luglio 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1997 e scadenza 15 luglio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1997 e scadenza 15 luglio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 luglio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 luglio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 luglio 1997, entro le ore 13 del giorno 28 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 9 luglio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 luglio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 luglio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 1997; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6053

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1997.

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: «gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica»;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 941 del 10 giugno 1997 da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a +11,8% nel periodo maggio 1994-maggio 1997;

Decreta:

1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L. 3.587.930.

2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 32.082 a L. 35.867 e da L. 128.365 a L. 143.512.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1997

Il Ministro: TREU

97A5921

DECRETO 9 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola di lavorazione, vendita e approvvigionamento - Coop. A.L.V.A. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola di lavorazione, vendita e approvvigionamento - Coop. A.L.V.A. Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fossano (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola di lavorazione, vendita e approvvigionamento - Coop. A.L.V.A. Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fossano (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Massimo Martinelli in data 2 febbraio 1983, n. rep. 712, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli arti-

coli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pier Carlo Musso, nato a Torino il 1° maggio 1941 ed ivi residente in via Botero n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5963

DECRETO 9 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unioncoop Consorzio regionale di promozione cooperativa e commercializzazione prodotti agricoli soc. coop.va a r.l.», in Potenza, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Unioncoop Consorzio regionale di promozione cooperativa e commercializzazione prodotti agricoli soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Unioncoop Consorzio regionale di promozione cooperaitva e commercializzazione prodotti agricoli soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 3 novembre 1981, n. rep. 7537, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: dott. Gaetano Tucci nato a Potenza il 9 maggio 1939 ed ivi residente in via Mazzini, 23/E, avv. Carmelo Azzarà nato a Spilinga (Vibo Valentia), residente in Potenza in via S. Remo, 141, e il dott. Matteo Mauro Albanese, nato a Foggia il 1° ottobre 1963 e residente in Lucera in via Petrarca, 32, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5962

DECRETO 14 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.A.A. - Servizi ausiliari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Volterra, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «S.A.A. - Servizi ausiliari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Volterra (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «S.A.A. - Servizi ausiliari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Volterrra (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Francesco Marcone in data 28 febbraio 1991, n. rep. 21044, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Riccardo Sarti, nato il 3 marzo 1960 a Viareggio e residente in Lucca con std. in via Mazzini n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5964

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Trapani della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e dell'ufficio imposte dirette di Modica nei giorni 13 e 14 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Trapani della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e dell'uffiicio imposte dirette di Modica è accertato nei giorni 13 e 14 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5965

DECRETO 15 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 66/1997 del 13 giugno 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 10 giugno 1997 (dalle ore 9 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto

dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 10 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5966

DECRETO 16 luglio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Venezia n. 6348 del 28 aprile 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del predetto U.T.E.;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'evacuazione dei locali dell'U.T.E. di Venezia dalle ore 8,45 alle ore 11 in quanto gli agenti di P.S. hanno segnalato la presenza di una bomba all'interno dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 APRILE 1997

Regione Veneto:

ufficio tecnico erariale di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A5919

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 luglio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Certificat d'Auxiliaire de Puériculture» conseguito in Francia dalla sig.ra Carta Bonaria, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 14 marzo 1997 tenutasi presso il Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Certificat d'Auxiliaire de Puériculture» conseguito in Francia, in data 30 ottobre 1974, dalla sig.ra Carta Bonaria, nata a Terralba (Italia) in data 17 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Vigilatrice d'infanzia», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A5922

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 21 maggio 1997.

Inserimento della specialità medicinale Betron R nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non nel territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, anch'esso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, concernente l'inserimento delle specialità medicinale Betantrone, Frone e Serobif nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che la specialità medicinale Betron R (già Betrone) a base di Interferone beta - la ricombinante è identica alla specialità medicinale Serobif;

Ritenuto di dover inserire anche la predetta specialità medicinale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la propria deliberazione assunta nella riunione in data 10 febbraio 1997;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale Betron R (già Betrone) a base di Interferone beta - la ricombinante, della ditta Italfarmaco è inserita, alle stesse condizioni previste per le specialità medicinali Betantrone, Frone e Serobif, nell'elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 269

97A5923

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 marzo 1997.

Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea i due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola a e della scuola elementare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare: l'art. 191, commi 4 e 6, nel quale è fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea; l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'art. 402, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini della ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali è contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2, che prevede per le insegnanti della scuola materna statale una abilitazione specifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 341, è stato

definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Ritenuta la necessità di ottemperare a quanto previsto dal comma 8, dell'art. 3, della citata legge n. 341, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, sono determinati i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio;

Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette, scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;

Ritenuta altresì, la necessità di procedere — contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato art. 3, comma 8, della legge n. 341 e in conseguenza della cessazione della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio — alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Decreta:

Art. 1.

1. Dall'anno scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

2. Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo art. 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'art. 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 2.

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

4. Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

Art. 3.

1. In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'art. 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 268

97A5928

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° luglio 1997.

Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996;

Visto il libro verde della Commissione delle Comunità europee circa la politica della numerazione per i servizi di telecomunicazione in Europa e successive modifiche;

Vista la raccomandazione UIT-T E.164;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 ed, in particolare, l'art. 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera *a);*

Considerata la necessità di garantire capacità aggiuntiva sul piano di numerazione attuale in vista della piena apertura alla concorrenza del settore delle telecomunicazioni;

Considerata la necessità di una revisione del piano di numerazione nazionale attualmente in vigore in coerenza con l'evoluzione tecnologica relativa alle infrastrutture ed ai servizi nel settore delle telecomunicazioni, in armonia con le tendenze internazionali;

Considerara la relazione della «commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni», costituita con decreto ministeriale del 24 aprile 1997, cui partecipano esperti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, degli attuali operatori, delle organizzazioni che intendono richiedere le relative licenze nonché degli organismi di ricerca;

Sentite le associazioni degli utenti e dei costruttori di apparati;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Selezione completa

1. Dal 19 giugno 1998 le modalità di selezione completa per l'utenza delle reti pubbliche fisse consiste nella selezione del prefisso «0», dell'indicativo distrettuale e del numero di abbonato per tutti i tipi di chiamate nazionali.

2. Dal 19 giugno 1998 la cifra «0» è parte integrante del numero significativo nazionale della numerazione delle reti pubbliche fisse, anche per chiamate internazionali entranti verso la rete pubblica fissa. In concomitanza è ammesso l'utilizzo della cifra «0» e della cifra «1» dopo gli indicativi distrettuali delle reti pubblche fisse e mobili.

3. Dal 18 dicembre 1998 l'unica procedura di selezione operante sulle reti pubbliche nazionali è la modalità di selezione completa. In concomitanza è ammesso l'utilizzo della cifra «0» e della cifra «1» dopo gli indicativi distrettuali delle reti pubbliche fisse e mobili.

Art. 2.

Regime transitorio per la selezione completa

1. Dal 1° gennaio 1998 gli operatori di reti pubbliche fisse, nuovi entranti, possono introdurre, per le chiamate dalla loro clientela, la modalità di selezione completa per tutti i tipi di chiamate nazionali.

2. La stessa modalità di selezione è valida anche durante la fase di sperimentazione.

Art. 3.

Piano di numerazione per servizi

1. Dal 29 dicembre 2000 il nuovo piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi sulla base della prima cifra, come di seguito indicato:

«0» Servizi interni di rete e prefisso internazionale «00»;

«1» Servizi speciali nazionali;

«2» Riservato per esigenze future;

«3» Servizi mobili;

«4» Servizi geografici di rete fissa;

«5» Riservato per esigenze future;

«6» Riservato per esigenze future;

«7» Riservato per esigenze future;

«8» Riservato per esigenze future;

«9» Riservato per esigenze future.

2. La prima cifra «0» è disponibile per i servizi interni di rete a partire dalla data del 15 giugno 2001. Le prime cifre «2» e «9» non sono utilizzabili fino alla data del 28 dicembre 2001.

Art. 4.

Migrazione alla numerazione per servizi

1. Dal 29 dicembre 2000 alle numerazioni delle reti pubbliche fisse fiene sostituita la cifra «0» in testa al numero significativo nazionale con la cifra «4», che è utilizzata per tutti i tipi di chiamate nazionali e per le chiamate internazionali entranti. A partire dalla stessa data, alle numerazioni delle reti pubbliche mobili è eliminata la cifra «0» in testa al loro numero, sia per chiamate interne alla rete che per chiamate da reti, fisse e mobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: MACCANICO

97A6012

DECRETO 10 luglio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del V centenario dello sbarco di Giovanni Caboto sulle coste canadesi, nel valore di L. 1.300.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del V centenario dello sbarco di Giovanni Caboto sulle coste canadesi;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del V centenario dello sbarco di Giovanni Caboto sulle coste canadesi, nel valore di L. 1.300.

Il francobollo è stampato in offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un veliero che giunge sulle coste del Canada, la data «1497» e, sullo sfondo, una immagine del globo terrestre e di una carta nautica del vecchio continente; sono inoltre riportati i colori della bandiera italiana. Completano il francobollo la leggenda «IL VIAGGIO DI CABOTO - CABOT'S VOYAGE - LE VOYAGE DE CABOT», la scritta «ITALIA» ed il valore «1300».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A6037

DECRETO 10 luglio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Pietro Verri, nel secondo centenario della morte, nel valore di L. 3.600.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Pietro Verri, nel secondo centenario della morte;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo commemorativo di Pietro Verri nel secondo centenario della morte, nel valore di L. 3.600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, entro una cornice in stile d'epoca, Pietro Verri, personalità eminente dell'Illuminismo italiano. Completano il francobollo la leggenda «PIETRO VERRI», le date «1728-1797», la scritta «ITALIA» ed il valore «3600».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A6036

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 luglio 1997.

Istruzione e addestramento del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, di ratifica della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Vista la comunicazione del Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1° novembre 1996, con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della sopra citata convenzione STCW del 1978, i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1° febbraio 1997;

Vista la regola V/2 dell'annesso alla sopra citata Convenzione STCW/1978, come emandato nel 1995, concernente i requisiti minimi di addestramento e qualificazione del comandante, degli ufficiali, dei marinai e di tutto il rimanente personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro e la corrispondente sezione A-V/2 del sopra citato codice STCW;

Vista la circolare STCW.7/CIRC.1 allegata al documento del sottocomitato IMO STW n. 28/20 del 10 ottobre 1996, con la quale viene fissato al 1° agosto 1998 il termine ultimo per l'applicazione della sopracitata regola V/2, limitatamente al paragrafo 5 (gestione della crisi e comportamento umano);

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alla disposizioni della regola sopra citata, e della corrispondente sezione del codice STCW, relativamente all'istruzione e all'addestramento del personale marittimo imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro;

Ritenuta inoltre la necessità di attestare l'istruzione e l'addestramento svolti dal comandante, dagli ufficiali, dai marinai e da tutto il rimanente personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro.

Decreta:

Art. 1.

Istruzione e addestramento del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro

1. Il comandante, gli ufficiali, i sottufficiali e tutto il rimanente personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro, adibite a navigazione internazionale o nazionale, devono essere istruiti ed addestrati sulle materie di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Per le navi passeggeri di tipo Ro/Ro adibite a navigazione nazionale le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 10 gennaio 1998.

3. L'addestramento sulle materie previste all'allegato 1, lettera *E)* del presente decreto è impartito a decorrere dal 1° agosto 1998.

Art. 2.

Rilascio dell'attestato

1. Al personale di cui al precedente articolo, deve essere rilasciato un attestato comprovante l'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento svolti a bordo delle suddette navi, che deve essere conforme all'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestato concernente l'istruzione e l'addestramento degli ufficiali, dei sottufficiali e del restante personale viene rilasciato dal comandante della nave che è responsabile dell'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento stesso.

3. Per quanto concerne l'istruzione e l'addestramento del comandante, l'attestato di cui al comma 1 viene rilasciato dall'autorità marittima a coloro che hanno effettuato un periodo di navigazione di almeno sei mesi di navigazione su navi passeggeri di tipo Ro/Ro con la qualifica di comandante o di primo ufficiale di coperta.

Art. 3.

Accertamento

1. La prova documentale dell'istruzione e dell'addestramento svolti a bordo è costituita dal giornale nautico, parte II, dal quale deve risultare l'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento da parte del personale indicato all'articolo 1, a cura del comandante o di un suo delegato.

2. Il comandante, o un suo delegato, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, dovrà accertare, sotto la sua responsabilità, anche la capacità del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro di comprendere ordini e comunicare in una lingua comune. Di detto accertamento deve essere fatta parimenti menzione nel giornale nautico, parte II.

Art. 4.

Aggiornamento

1. L'istruzione e l'addestramento sulle materie di cui all'allegato 1, lettere *A) D)* ed *E)* deve essere ripetuto ogni quinquennio.

2. L'attestato comprovante l'istruzione e l'addestramento di cui al precedente comma ha validità quinquennale. Alla scadenza dovrà procedersi ad un nuovo rilascio secondo le modalità indicate all'art. 2.

Art. 5.

Tenuta della documentazione

1. Ai fini di eventuali controlli, gli attestati rilasciati in conformità al presente decreto devono essere conservati dal comando di bordo e devono essere riconsegnati ai marittimi al momento dello sbarco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO 1

MATERIE OGGETTO DELL'ISTRUZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO A BORDO DELLE NAVI PASSEGGERI DI TIPO RO/RO.

A) Il comandante, gli ufficiali e l'altro personale indicato nel ruolo d'appello per assistere i passeggeri in situazioni d'emergenza a bordo di navi passeggeri di tipo Ro/Ro, devono aver completato l'addestramento relativo alla gestione della folla, di cui alla sezione A-V/2, § 1, del codice STCW.

B) Il comandante, gli ufficiali e l'altro personale assegnato a specifici compiti e responsabilità a bordo di navi passeggeri di tipo Ro/Ro, devono aver completato l'addestramento relativo alla familiarizzazione di cui alla sezione A-V/2, § 2, del codice STCW.

C) Il personale a diretto contatto con i passeggeri, negli spazi a questi risevati a bordo di navi passeggeri di tipo Ro/Ro, devono aver completato l'addestramento in materia di sicurezza di cui alla sezione A-V/2, § 3, del codice STCW.

D) Il comandante, il primo ufficiale di coperta, il direttore di macchina, il primo ufficiale di macchina ed ogni persona cui è assegnata un'immediata responsabilità per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, l'imbarco e lo sbarco del carico, o la chiusura dei portelli, dovrà aver completato l'addestramento relativo alla sicurezza dei passeggeri, del carico, e dello scafo, di cui alla sezione A-V/2, § 4, del codice STCW.

E) Il comandante, il primo ufficiale di coperta, il direttore di macchina, il primo ufficiale di macchina ed ogni persona cui è assegnata un'immediata responsabilità per la sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri di tipo Ro/Ro, devono aver completato l'addestramento relativo alla gestione della crisi e comportamento umano, di cui alla sezione A-V/2, § 5, del codice STCW.

ALLEGATO 2

MODELLO DI ATTESTATO COMPROVANTE L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IMBARCATO SULLE NAVI PASSEGGERI DI TIPO RO/RO

ATTESTATO
Statement

Si attesta che il Sig.
I hereby state that Mr.

nato a *born in* **il** *on* **iscritto nelle** *entered in the*

matricole del compartimento marittimo di *registers of the marine department of* **al n.** *n.*

ha effettuato a bordo di navi passeggeri di tipo Ro/Ro l'istruzione e l'addestramento previsto
has effected on board of Ro/Ro passengers ships instruction and training pursuant to

dal D.M *M.D.* **svolto ai sensi della regola V/2, paragrafo/i** *in accordance with regulation V/2, paragraph/s*

della convenzione IMO STCW/78 come emendata nel 1995.
of IMO STCW/78 convention as emended in 1995.

Data di emissione dell'attestato
Date of issue of this statement

Nave
Ship's name

timbro nave
ship's seal

IL COMANDANTE DELLA NAVE
Firma
Master's signature

Timbro ufficiale (1)
Official Seal (1)
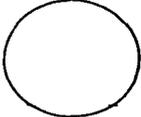
IL COMANDANTE DEL PORTO (1)
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
The officer in command of the Port (1) - Seal and signature

Firma del titolare dell'attestato..
Signature of the holder of this statement

(1) **Solo per attestato rilasciato al comandante della nave (art. 2, comma 3, del D.M..................)**
(1) Only for statement issued to ship's Master (art. 2, para 3, of M.D...............................)

97A5927

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 giugno 1997.

Integrazione, per aree omogenee, dell'elenco delle colture ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, nonché approvazione dei parametri contributivi per la determinazione del contributo statale a favore dei consorzi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti modifiche ed integrazioni alla disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, di approvazione del regolamento recante norme sostitutive dell'art. 9 della richiamata legge n. 185/92, in attuazione della liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/96, che stabilisce procedure e modalità per l'individuazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;

Visto il successivo art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/96, che stabilisce i creteri per la concessione del contributo statale ai consorzi di difesa, applicando i parametri contributivi determinati annualmente sulla base degli elementi statistici assicurativi acquisiti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale;

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1997, con il quale sono stati individuati, per aree omogenee, gli eventi, le colture e le garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1997;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, con il quale sono stati approvati i parametri contributivi per la determinazione alla spesa assicurativa ammissibile a contributo statale;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, con il quale sono state individuate le areee omogenee per la copertura assicurativa agevolata delle produzioni di agrumi e peperoni, e sono stati approvati i relativi parametri contributivi;

Considerato che alcuni consorzi di difesa hanno rettificato, a consuntivo, i dati statistici assicurativi comunicati in precedenza ed in base ai quali sono state individuate le aree omogenee e stabiliti i corrispondenti parametri contributivi;

Ritenuto di integrare le aree omogenee e determinare i parametri contributivi in base ai dati statistici assestati;

Visti gli elaborati tecnici del Sistema informatico agricolo nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione dei decreti ministeriali 4 marzo 1997, 11 aprile 1997 e 23 aprile 1997, indicati nelle premesse, sulla base dei dati statistici assicurativi assestati, acquisiti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale, la copertura assicurativa agevolata è estesa alle aree omogenee, per coltura, avversità e garanzia, riportate nelle allegate schede che fanno parte integralmente del presente decreto. Sono altresì approvati i parametri contributivi indicati a fianco di ciascun comune, determinati ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE
ASSICURAZIONE AGRICOLA AGEVOLATA
PARAMETRI CONTRIBUTIVI
CAMPAGNA 1997
(D P R. 17 MAGGIO 1996 N. 324)

PROVINCIA PAVIA

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA PAVIA

MAIS DA GRANELLA (C03)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
BASTIDA DE DOSSI	0,80	BASTIDA PANCARANA	1,00	CAMPOSPINOSO	1 00
CASATISMA	1,10	CASEI GEROLA	1,30	CASTEGGIO	1 20
CASTELLO D'AGOGNA	4,10	CERVESINA	1,00	CODEVILLA	0,80
FRASCAROLO	1,20	GALLIAVOLA	1 10	GAMBARANA	0 80
LUNGAVILLA	1,10	MONTEBELLO DELLA BATTA	1,40	PARONA	0 90
PIZZALE	1,80	PORTALBERA	1 00	RETORBIDO	1 00
RIVANAZZANO	0,80	ROBECCO PAVESE	1 00	SANTA GIULETTA	1 30
SUARDI	0,80	VERRETTO	1,10	VOGHERA	1,10

PROVINCIA TRENTO

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA TRENTO

NETTARINE PRECOCI (C06)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
RIVA DEL GARDA	2,60	VOLANO	5,40

PERE (C07)

COMUNI	PARAM
GRIGNO	5,50

PROVINCIA VITERBO

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA VITERBO

PESCHE (C09)

COMUNI	PARAM
CIVITA CASTELLANA	3,20

PROVINCIA CHIETI

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA CHIETI

POMODORO DA TAVOLA (C13)

COMUNI	PARAM
SAN GIOVANNI TEATINO	2,10

POMODORO PELATO (C14)

COMUNI	PARAM
SAN GIOVANNI TEATINO	1,70

PROVINCIA MESSINA

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA MESSINA

NETTARINE (C05)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
CESARO'	1 40	ROCCEI LA VALDEMONE	2,50

PERE (C07)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
CESARO	1,00	ROCCELLA VALDEMONE	1,00

PERE PRECOCI (C08)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
CESARO'	0,80	ROCCELLA VALDEMONE	0 80

PESCHE (C09)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
CESARO'	1,30	I ONDACHELLI-FANTINA	1,30	ROCCELLA VALDEMONE	1,80

POMODORO PELATO (C14)

COMUNI	PARAM
CESARO	1,40

UVA DA VINO (C20)

COMUNI	PARAM
CESARO	1 20

PROVINCIA AGRIGENTO

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA AGRIGENTO

UVA DA TAVOLA (C19)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
AGRIGENTO	1 30	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	0,80	CAMPOBELLO DI LICATA	1,40
CANICATTI	1 60	CASTROFILIPPO	1,20	LICATA	1,10
PALMA DI MONTECHIARO	1 10	RAVANUSA	1,50		

PROVINCIA CALTANISSETTA

GARANZIA GRANDINE
PROVINCIA CALTANISSETTA

UVA DA TAVOLA (C19)

COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM	COMUNI	PARAM
ACQUAVIVA PLATANI	1,10	DELIA	1,80	MAZZARINO	2,40
RIESI	3 70	SAN CATALDO	1,30	SERRADIFALCO	1,50
SOMMATINO	2,20				

97A6013

DECRETO 26 giugno 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 maggio 1997 recante modalità tecniche per la realizzazione del piano volontario di razionalizzazione e di riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca modificato, da ultimo, dal regolamento CE n. 3071/95 recante, tra le altre disposizioni, il divieto di utilizzo di reti da posta derivante di lunghezza superiore a 2,5 km;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1991 concernente la disciplina dell'attività di pesca con reti da posta derivante;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto l'accordo siglato il 24 luglio 1996 tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e AICP-AGCI, Fercoopesca, Federpesca, Lega Pesca, UNCI Pesca, FLAI-CGIL, FIT-CISL, UILA-UIL;

Visto il piano per la razionalizzazione e la riconversione delle unità abilitate alle reti da posta derivante, presentato alla Commissione europea il 26 luglio 1996;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in data 28 aprile 1997, con la quale è stato approvato il piano per la razionalizzazione e la riconversione delle unità abilitate all'impiego delle reti da posta derivante;

Vista la delibera 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la circolare n. 60707/96 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente misure di controllo sull'attività di pesca con reti da posta derivanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997 recante modalità tecniche per la realizzazione del piano volontario di razionalizzazione e di riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante;

Ravvisata l'opportunità di rendere conforme alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 innanzi citata la modalità di adesione da parte dei membri dell'equipaggio al piano di riconversione;

Sentite le associazioni professionali e sindacali della pesca in data 25 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1997 in premessa citato è così modificato:

«1. L'indennità di buonuscita è riconosciuta ai componenti l'equipaggio delle unità ammesse a ritiro definitivo ai sensi dello SFOP ovvero a quelli che, ai sensi dell'art. 2 della decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997, abbiano interrotto ogni attività lavorativa».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A6014

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cariboni limitatamente al ramo aziendale della telefonia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale la Cariboni Paride S.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1996, con il quale è stato approvato il programma redatto dal commissario ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/79;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 28 ottobre 1996, con la quale il commissario è stato autorizzato a trasferire il ramo aziendale denominato telefonia a favore della S.p.a. Mazzoni Pietro;

Vista l'istanza in data 8 novembre 1996, con la quale il commissario, richiamata la predetta autorizzazione

alla vendita, richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio limitatamente al ramo aziendale oggetto del trasferimento a terzi;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa può essere in tutto o in parte revocata;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa limitatamente al ramo aziendale della telefonia.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 23 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 contenente la nuova tabella XXI relativa al corso di laurea in fisica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università deli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'attuale art. 176 dello statuto relativo al corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 176 *(Disposizioni generali).* — 1. (Accesso, durata ed organizzazione del corso). L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed all'analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati al successivo punto 4.

Una annualità rappresenta un insegnamento annuale monodisciplinare costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati. È consentita l'organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica.

Le modalita dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, oppure diciassette annualità e due moduli, oppure sedici annualità e quattro moduli, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

2. *(Regolamento di Ateneo).* La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico nazionale nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori scientifico-disciplinari indicati al punto 4.

3. *(Manifesto degli studi).* All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce, nel rispetto del disposto di cui al successivo punto 4, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari; stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di una annualità può essere considerata equivalente ad un modulo.

4. *(Articolazione del corso di laurea).* Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1.500 ore utilizzate come riportato al punto 1), prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto B.

A - Formazione di base.

Area formativa 1 - Matematica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori A01C Geometria;
A02A Analisi matematica;
A03X Fisica matematica.

Area formativa 2 - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in B01A - Fisica generale;

n. 3 di sperimentazioni da scegliersi tra i settori:
B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia;
B04X Fisica nucleare e subnucleare;
B05X Astronomia ed astrofisica;

n. 2 in B02A Fisica teorica;
B02B Metodi matematici della fisica;

n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare;

n. 1 in B03X Struttura della materia.

Area formativa 3 - Chimica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X - Chimica generale ed inorganica, che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di sperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire ai consigli di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

B - Formazione scientifica e professionale.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e scegliere le materie dai settori scientifico-disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);

indirizzo di fisica della materia (B, C);

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);

indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);

indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);

indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, C, D);

indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);

indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi potrà essere articolato o in quattro annualità o in tre annualità e due moduli oppure in due annualità e quattro moduli. Complessivamente almeno due annualità dovranno essere strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità dovrà corrispondere ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per il quale sarà sufficiente un modulo a carattere fenomenologico o di laboratorio.

Uno dei due insegnamenti obbligatori dei settori B03X (Struttura della materia) e B04X (Fisica nucleare e subnucleare) dell'area fisica potrà essere seguito al IV anno. In tal caso lo studente potrà seguire al III anno un insegnamento di indirizzo.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

a) conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

b) conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

c) conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;

d) approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Sulla base di effettive esigenze e competenze locali, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può istituire indirizzi anche diversi dai precedenti. Questi dovranno comunque mantenere la formazione di base riportata in A (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante.

5. *(Esame di laurea).* Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente, oppure su altro argomento purché autorizzato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente tabella, questo ordinamento sarà rivisto dalle autorità competenti.

Art. 17-*bis (Norme transitorie).* — Fino all'approvazione del regolamento di Ateneo e del regolamento didattico, ai fini di quanto previsto all'art. 176, si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico-disciplinari richiamati nel predetto articolo. Le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nell'art. 176.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 23 giugno 1997

Il rettore

97A5937

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, 341;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1992 e 27 ottobre 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto rettorale del 22 ottobre 1996 con il quale è stato modificato lo statuto della facoltà di economia di Foggia;

Rilevata la presenza nel predetto di un errore materiale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 103 dello statuto dell'Università di Bari, alle discipline dell'area matematico-statistica, vengono aggiunte le seguenti:

A04B - Ricerca operativa:
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B);

K04X - Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);

K05B - Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K05B);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B);

K05C - Cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 giugno 1997

Il rettore

97A5936

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativa-

mente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tab. XLV/2 allegata, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 «Modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tab. XLV/2 allegata, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997 relativo all'autorizzazione alle università ad istituire nuove scuole di specializzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 recante «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/96»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 57, all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università di Brescia, è aggiunta la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica.

Alla predetta scuola sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, e l'integrazione del comma 2.9 dell'art. 2 della tab. XLV/2 di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Dopo l'art. 281 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Art. 282. — La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 283. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

Art. 284. — La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia e immunologia clinica.

Art. 285. — Il corso ha la durata di quattro anni con sede amministrativa presso la UOP di scienze mediche.

Art. 286. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, quelle dell'UOP «Scienze mediche» e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 287. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A.1 - *Area disciplinare di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

ampliare ed approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi e all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento;

conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria;

conoscere i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori:

E04B - Biologia molecolare
F04A - Patologia generale
F07A - Medicina interna

A.2 - *Area disciplinare di immunopatologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi;

conoscere le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti;

conoscere i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative;

conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive, con particolare riferimento alla patologia da HIV;

conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale;

conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori:

E07X - Farmacologia
F04A - Patologia generale
F04B - Patologia clinica
F06A - Anatomia patologica
F07A - Medicina interna
F07I - Malattie infettive

A.3 - *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche;

conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori:

F01X - Statistica medica
F04B - Patologia clinica
F22A - Igiene generale ed applicata

A.4 - *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare ed allergologica.

Settori:

F07A - Medicina interna
F04B - Patologia clinica

A.5 - *Area disciplinare di clinica e terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche;

saper risolvere i problemi clinici, definire la prognosi e pianificare la terapia delle malattie suddette e mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti;

conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori:

F07A - Medicina interna
F07B - Malattie dell'apparato respiratorio
F07G - Malattie del sangue
F07H - Reumatologia
F17X - Malattie cutanee e veneree
F15A - Otorinolaringoiatria
F14X - Malattie dell'apparato visivo
F19A - Pediatria generale e specialistica
F22C - Medicina del lavoro

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno cinquanta preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno cinquecento, globalmente considerati, test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo e non organo-specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c*1) esecuzione ed interpretazione, assistiti da un docente, di almeno cento test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c*2) esecuzione ed interpretazione, assistiti da un docente, di almeno cinquanta test complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni, coltura mista linfocitaria, citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo»:

esecuzione ed interpretazione di test allergologici «in vivo» (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno duecento pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento allo studio e alla terapia di almeno duecento pazienti necessari a raggiungere i seguenti obbiettivi:

*e*1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e*2) schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e*3) ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergoimmunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

e4) pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

e6) esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

e7) predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

e8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

e9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica ed anti-allergica;

e11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

e12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 7 luglio 1997

Il rettore: PRETI

97A5804

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. **11.**

Legge 25 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Considerazioni sull'applicazione degli articoli 2 e 3.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario di Governo per la provincia di Trento
Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
All'Istituto nazionale di statistica
Al Ministero delle finanze
All'A.N.C.I.
All'A.N.U.S.C.A.
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Al Dipartimento della P.S.
Alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale

In relazione ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni comunali a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si rende necessario, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, fornire una prima serie di osservazioni sulle novità introdotte dagli articoli 2 e 3 della novella legislativa, direttamente interessanti i servizi demografici e in particolare l'anagrafe, materia che rientra nella competenza istituzionale attribuita a questo Ministero dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

L'art. 2 della legge n. 127, recante disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica, introduce, ai commi 3 e 4, una notevole semplificazione, affrontando il problema della durata dei certificati e la possibilità, da parte dell'interessato, di estendere la validità oltre i termini di scadenza di quelli anagrafici e di stato civile.

Infatti, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, e per tali devono intendersi quelle previste dall'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attestanti stati e fatti personali, non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni rilasciate dalle varie pubbliche amministrazioni, e non solo dall'anagrafe dei comuni, hanno la validità di sei mesi dalla data di rilascio. Risulta così modificato «implicitamente» il terzo comma dell'art. 33 del nuovo regolamento anagrafico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Il comma 4 rende possibile la convalida del certificato scaduto, mediante una dichiarazione, apposta in calce al documento dall'interessato, da cui risulti che le informazioni contenute nello stesso non hanno subito variazioni. Tali certificati sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni che hanno, tuttavia, la facoltà di accertarne la veridicità. In caso di falsa dichiarazione, saranno applicabili le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che, per la legge 127, rimane la normativa di riferimento.

Si precisa che non è in alcun modo prevista la necessità di autenticare la sottoscrizione della dichiarazione resa dall'interessato.

Il comma 6 prevede che le certificazioni possono essere rilasciate anche al di fuori del territorio comunale, estendendo così l'utilità delle apparecchiature di certificazione automatica adottate dai comuni ai sensi dell'art. 15-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 38.

È quindi possibile realizzare un ampio decentramento informatico, come già caldeggiato da questo Ministero, cui compete l'approvazione dei sistemi adottati dai comuni.

Il comma 7 riguarda la legalizzazione delle fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali, operazione cui deve provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente.

La disposizione è estremamente importante, in quanto pone fine all'annosa problematica costituita dall'autentica di fotografie, operazione che non è confortata da alcuna norma.

Sulle modalità della legalizzazione, che non deve essere confusa con l'attività indicata dall'art. 15 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, si richiamano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare MIACEL n. 3 del 14 marzo 1995.

A tale operazione sono chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto.

Ciò non esclude che l'utente possa avvalersi degli uffici comunali — sempre per finalità connesse a procedimenti con la pubblica amministrazione.

Si osserva, inoltre, che non prevedendo, la norma, alcuna attività di autenticazione, la previsione di cui all'art. 1 della tariffa approvata dal Ministro delle finanze con decreto del 20 agosto 1992 non dovrebbe trovare applicazione e — conseguentemente — per detta specifica attività non sembra più dovuta l'imposta di bollo.

Il comma 9 prescrive che sui documenti di riconoscimento non deve essere indicato lo stato civile, salvo specifica richiesta dell'interessato.

La disposizione è riferibile anche alla carta di identità e, come precisato da questo Ministero con circolare telegrafica del 27 maggio c.a., rimangono ferme le disposizioni impartite con la precedente circolare n. 14 del 13 settembre 1996 per le dizioni da usare e cioè: stato libero o coniugato nel solo interno del documento e non sul frontespizio.

I commi 10 ed 11 contengono disposizioni sulla carta di identità. Più in particolare, il comma 10 prevede l'adozione, entro sei mesi, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contenga le modalità per il rilascio del documento su supporto magnetico.

Il documento dovrà contenere i «dati personali», il codice fiscale e, se l'interessato non si oppone, il gruppo sanguigno.

È invece già operante quella parte del comma 10 che prevede la possibilità di rilascio 180 giorni prima della scadenza. Al riguardo, come disposto con la suddetta circolare del 27 maggio c.a., dovrà essere ritirato, al momento della consegna del nuovo documento, quello già in possesso dell'interessato.

L'abrogazione della lettera *f)* dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, riguarda poi il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e, pertanto, non dovranno essere più richieste, a tali fini, dichiarazioni sostitutive ai soggetti obbligati alla leva ed ai militari di carriera.

L'art. 3 della legge n. 127 affronta la materia delle dichiarazioni sostitutive ed introduce semplificazioni per le domande di ammissione agli impieghi. Il comma 1 introduce una semplificazione, in parte prevista dall'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (la documentazione mediante semplice esibizione), disponendo che: i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

La norma, inoltre, pone un esplicito divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti fatti o stati contenuti nel documento di ricoscimento esibito.

La semplificazione è evidente anche per il coinvolgimento dei gestori ed esercenti di un pubblico servizio ed elimina la necessità di produrre certificati.

L'art. 3 tende ad ampliare l'utilizzazione delle dichiarazioni, anche temporaneamente sostitutive, e la semplificazione delle stesse, estendendo l'obbligo regolamentare, inizialmente previsto solo per le amministrazioni dello Stato, a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

L'art. 3 prosegue, disciplinando:

a) il regime delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di quelle temporaneamente sostitutive, nonché di quelle sostitutive di atto notorio;

b) la presentazione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

c) la presentazione di istanze alle stesse pubbliche amministrazioni.

Dalla lettura dell'intero articolo si traggono i seguenti principi fondamentali che devono ispirare l'azione della pubblica amministrazione, sin dall'entrata in vigore della legge.

1) A partire da tale data è fatto esplicito divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni delle domande per la partecipazione a selezioni e, quindi, anche a concorsi per l'assunzione, da parte delle stesse, a qualsiasi titolo.

La norma non è suscettibile di diversa interpretazione.

Pertanto non può essere richiesta ad alcun titolo al cittadino l'autentica della sottoscrizione.

2) Il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che prescriveva l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificati è stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127.

Pertanto, con effetto dal 18 maggio u.s., le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non devono essere più autenticate, indipendentemente dalle modalità di presentazione.

Venendo meno l'autentica della sottoscrizione, si ritiene non più dovuta l'imposta di bollo relativamente a tale formalità.

3) Anche le sottoscrizioni delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, previste dal comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1994, n. 130, non devono essere più autenticate.

Infatti il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, che prevedeva tale autentica, è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 127 che lo ha così sostituito: «le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto».

La disposizione riguarda anche le dichiarazioni non rese di fronte al dipendente addetto ed inviate, ad esempio, per posta.

Infatti, se la necessità dell'autentica in precedenza richiesta dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, è stata abrogata con la nuova formulazione dello stesso comma, sarebbe del tutto contraddittorio avere eliminato l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, mantenendola, invece, per dichiarazioni limitate nel tempo e condizionate all'esibizione della documentazione comprovante quanto dichiarato.

Tale interpretazione — in linea con lo spirito della riforma — non può essere disattesa con il richiamo al comma 11 dello stesso art. 3, il quale prevede che la sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione, non è soggetta ad autenticazione.

Infatti il comma 11 va letto in collegamento con la normativa di principio in materia di autenticazioni di istanze che è costituita dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed, in particolare, dall'art. 20 della stessa, il quale dispone che: «... la sottoscrizione di istanze dirette ad organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia precritta ...».

È evidente, quindi, che la regola generale è che le sottoscrizioni delle istanze dirette alla pubblica amministrazione non devono essere autenticate, anche se contengano dichiarazioni temporaneamente sostitutive e siano inviate per posta.

Peraltro, la nuova normativa, ove ha voluto mantenere ferma la necessità dell'autenticazione della sottoscrizione lo ha espressamente detto. Infatti il comma 9 dello stesso art. 3, nell'innovare l'art. 4 della legge n. 15/68, aggiungendovi un comma, dispone che «quando la dichiarazione sostitutiva è resa ad imprese di gestione di pubblici servizi, la sottoscrizione è autenticata con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15, dal funzionario incaricato dal legale rappresentante dell'impresa stessa».

Pertanto, nulla è innovato per quanto riguarda l'autentica delle sottoscrizioni apposte alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione del dipendente addetto, si precisa che per tale figura deve intendersi il soggetto che riceve l'istanza.

In conclusione, le novità apportate dalla legge n. 127, oltre ad una semplificazione amministrativa, comportano anche una riduzione dell'imposizione fiscale a carico del cittadino in conseguenza del minore ricorso alla certificazione ed alla necessità di autenticare le sottoscrizioni con conseguente applicazione dell'imposta di bollo.

Queste prime indicazioni sono mirate a dirimere dubbi che, ove non risolti, potrebbero vanificare gli obiettivi della riforma.

Si pregano le SS.LL. di fornire la massima collaborazione alle amministrazioni comunali che mostrassero incertezze o dubbi ad applicare le semplificazioni introdotte, informando questo Ministero che si riserva di fornire ulteriori chiarimenti qualora necessari.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6039

CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. **18**.

Normativa immediatamente applicabile della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al rappresentante del Governo per la regione Sardegna
All'assessore regionale per gli enti locali della regione Siciliana
e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

L'art. 17, commi da 67 a 86, della legge 15 maggio 1997, n. 127, reca la nuova disciplina in materia di stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, la cui entrata a regime è subordinata alla emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 78.

Tuttavia, alcune disposizioni fra quelle citate sono di immediata applicazione — commi 68, 85 e art. 6, comma 10 — e riguardano, in larga parte, una rivisitazione delle funzioni svolte dal segretario comunale nell'ambito dell'ente locale, risultando potenziata quella di garante dell'azione amministrativa dell'ente, globalmente intesa.

Tale riforma tende a rappresentare il segretario comunale — come i dirigenti del comune — quale figura legata al sindaco da un rapporto fiduciario, con la conseguenza che la relativa funzione non sarà più di controllo della legittimità dei singoli atti, bensì di collaborazione, anche propositiva, nei confronti di tutta l'amministrazione comunale, affinché l'azione svolta dall'ente sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli amministratori.

La cennata funzione di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa si inserisce in un discorso più ampio sull'azione amministrativa iniziato dal legislatore con l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove, nel delineare una nuova concezione di «azione amministrativa», non più legata all'adozione di singoli atti, ma vista nel suo complesso e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di cura del pubblico interesse, ha stabilito che la stessa deve essere esercitata secondo criteri di economicità ed efficacia, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Orbene, l'attività del segretario comunale, nel nuovo ordinamento, è diretta proprio ad assicurare che la «cosa pubblica» sia gestita in conformità a tali criteri, non più in un'ottica di controllo dei singoli atti, bensì di collaborazione con gli organi dell'ente, nel rispetto delle norme — sia statali che locali — poste dall'ordinamento giuridico.

Tale funzione verrà svolta non soltanto nei confronti degli organi politici — monocratici e collegiali — ma anche degli organi burocratici, quali i dirigenti dell'ente.

Dal punto di vista contenutistico, le funzioni di assistenza e collaborazione comprendono qualsiasi tipo di attività idonea al fine di garantire il rispetto dei criteri suddetti; esse saranno esercitate non solo a richiesta degli organi istituzionali, ma anche su iniziativa del segretario e potranno essere esternate con qualsiasi forma, pure quella scritta.

In tale ottica, il legislatore ha voluto attribuire al segretario una parte attiva in occasione delle riunioni degli organi collegiali, durante le quali la funzione di verbalizzazione viene ad assumere un aspetto secondario rispetto a quella consultiva, referente e di assistenza. Il segretario, pertanto, potrà intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico.

L'intervenuta abrogazione delle disposizioni sul parere di legittimità non preclude che il segretario possa sempre esprimersi in sede consultiva, indicando, se del caso, misure alternative per rendere legittima l'azione amministrativa.

L'espressione del parere manterrà tuttavia la sua obbligatorietà, qualora l'ente, in sede di autodeterminazione normativa, ovvero il sindaco, nell'esercizio del potere di direzione, lo richiedano.

Accanto alle funzioni cui si è accennato, il legislatore ha mantenuto al segretario comunale quella di vertice della burocrazia comunale, affidandogli la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti.

La norma subordina, tuttavia, l'esercizio di tale funzione alla mancata nomina, da parte del sindaco, del direttore generale, figura istituita dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 in argomento (che ha introdotto l'art. 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142) per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ovvero per quelli con popolazione inferiore che stipulino convenzioni all'uopo.

Al direttore generale vengono affidate, in tali ipotesi, quali funzioni tipiche, l'attuazione degli obiettivi dell'ente e la sovraintendenza alla gestione dell'ente stesso con direzione dei dirigenti.

In tale evenienza il sindaco dovrà, a mente del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, disciplinare i rapporti tra il segretario e il direttore generale, considerato il primo quale garante della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e il secondo responsabile dell'attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Il sindaco peraltro — indipendentemente dalle dimensioni dell'ente — può avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 51-*bis* della legge n. 142/1990 e attribuisce al segretario le funzioni di direttore generale, nel qual caso anche le attività gestionali faranno capo al segretario, con connessa responsabilità per l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/1997.

È evidente che, laddove non venga nominato il direttore generale, ovvero non ne vengano affidate le funzioni al segretario comunale, le relative attività verranno ripartite tra segretario (coordinamento e sovraintendenza dell'attività dei dirigenti) e dirigenti dell'ente (attuazione degli obiettivi e dei programmi) a mente del comma 2 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, così come introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997.

Il legislatore ha inteso, inoltre, lasciare alla autonoma determinazione dell'ente, espressa nello statuto, nei regolamenti o attraverso le ulteriori direttive del sindaco, la facoltà di attribuire al segretario tutte le funzioni ritenute opportune: lettera *c)* del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997.

Sono da considerare confermate, peraltro, le attività che il segretario già svolge in virtù di norme particolari emanate anteriormente alla legge n. 127/1997.

Elementi di novità concernono anche l'attività rogatoria del segretario comunale; il contenuto della relativa potestà è stato aggiornato dalla lettera *b)* del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, che ha, quale effetto, l'abrogazione degli artt. 87 e 89 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e l'ampliamento della funzione di cui trattasi.

La potestà rogatoria, in passato riferita alle sole ipotesi previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi comunali e provinciali e subordinata alla richiesta dell'ente locale espressa con atto collegiale, incontra ora soltanto due limiti: che si tratti di fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all'art. 1321 del codice civile e che l'ente locale sia una delle parti contraenti.

Ne restano esclusi tutti gli altri atti unilaterali (ad esempio la donazione) ovvero le scritture private, per i quali il segretario può procedere soltanto alla autenticazione delle sottoscrizioni quando gli atti medesimi siano resi o stipulati nell'interesse dell'ente stesso.

Si evidenzia, a tale riguardo, che, non essendo stata modificata la tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 — che, al n. 4, consente la riscossione dei c.d. «diritti di rogito» solo se collegati all'attività rogatoria del segretario e in presenza delle condizioni previste dalla tabella medesima, cioè il preventivo espletamento di gara pubblica e la ricorrenza di fattispecie contrattuali tassativamente previste —, occorrerà caso per caso verificare se, a fronte della prestazione rogatoria del segretario, sussista il diritto dell'ente alla esazione dei «diritti di rogito».

In ordine, infine, alla interpretazione del comma 86 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, recante l'abrogazione dell'art. 52 della legge n. 142/1990, si rinvia alla circolare n. 15/1997 inviata alle SS.LL. in data 19 giugno 1997.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5938

CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. 52.

Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Gabinetto

Alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio ispettivo

Al Gabinetto del sig. Ministro

Alla Direzione generale dell'Amministrazione civile

1. Il 17 maggio 1997 è stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, la legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il provvedimento introduce un complesso di disposizioni di varia natura — di cui talune di immediata applicazione, altre di rinvio a successive discipline attuative — le quali toccano, precipuamente, i temi della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, nonché della riforma di una serie di istituti di interesse per gli enti locali.

Di particolare rilievo ai fini della razionalizzazione e della accelerazione dei procedimenti sono le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, in tema di certificazione e di sottoscrizione degli atti diretti alla pubblica amministrazione — per le quali si fa espresso riferimento ai contenuti della circolare MIACEL n. 11(97), Prot. n. 09705199-15100/4571, diramata in pari data dalla Direzione generale dell'amministrazione civile — nonché dall'art. 17 in materia di procedimento amministrativo.

Esse, infatti, mirano ad agevolare i rapporti del cittadino con gli uffici pubblici, riducendo gli oneri posti a suo carico per adempimenti meramente formali.

Ulteriori disposizioni di particolare interesse per i benefici che le stesse sono suscettibili di indurre nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sono recate dall'art. 12 in materia di alienazione di immobili di proprietà pubblica e dall'art. 17 in materia di conferenze di servizi e di accordi di programma.

Risulta, per ciò stesso, evidente la necessità di garantire una puntuale, generalizzata, tempestiva e corretta applicazione della nuova disciplina.

2. Tutto ciò premesso, previe le opportune intese intercorse con il servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità che la normativa formi oggetto di approfondito esame in seno ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, presso i quali potrà essere utilmente esperita una prima verifica dello stato di attuazione delle norme, dei criteri operativi adottati dai vari uffici periferici in correlazione alle modifiche sopravvenute, nonché delle problematiche applicative eventualmente emergenti.

L'iniziativa varrà in tal senso a favorire, attraverso un proficuo confronto sugli aspetti di più spiccato interesse, la proposizione di ipotesi solutive comuni, nonché l'avvio di forme collaborative che assicurino azioni coerenti particolarmente nelle ipotesi in cui le connessioni procedimentali implichino il coinvolgimento di più amministrazioni.

Contestualmente, le SS.LL. vorranno avviare ogni opportuno intervento volto a richiamare l'attenzione dei Sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni locali sui contenuti innovativi della legge e sul rilievo che la disciplina riveste ai fini di un miglioramento dei servizi all'utenza.

Ove se ne ravvisi l'esigenza, potrà risultare utile l'attivazione di iniziative mirate a fornire agli enti interessati — nelle forme ritenute più idonee — un supporto collaborativo utile a superare l'insorgere di difficoltà.

Qualora dalle risultanze delle sedute del Comitato o da qualsiasi altra fonte emergano casi di disapplicazione delle disposizioni in esame, le SS.LL. valuteranno

le iniziative da assumere al fine di pervenire ad un rapido superamento della condizione riscontrata, previa verifica delle cause determinanti.

A tal fine si richiamano le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, circa la possibilità che il comitato disponga ispezioni o, comunque, impartisca direttive per eliminare gli effetti delle carenze riscontrate.

Le SS.LL. avranno, altresì, cura di segnalare i casi di persistente disapplicazione delle norme al fine di consentire, in presenza di particolari situazioni di gravità, interventi di verifica in loco da parte dell'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica.

3. Si confida nella particolare sollecitudine con la quale le SS.LL. vorranno assumere le opportune iniziative di competenza, per garantire il raggiungimento delle finalità di semplificazione dell'azione amministrativa che sono nelle particolari aspettative del cittadino e che riflettono un fondamentale indirizzo governativo nel quadro complessivo dell'azione di ammodernamento della pubblica amministrazione.

Si resta in attesa di ricevere i verbali delle sedute dei comitati convocati per le specifiche finalità, nonché la documentazione relativa alle ulteriori iniziative assunte nei sensi indicati nella presente circolare. Analogamente la stessa documentazione dovrà essere altresì trasmessa al nominato servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 17 luglio 1997, n. **101/97.**

Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.

Si premette che, per quanto concerne l'ammissibilità dei costi, si deve far riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate con il F.S.E. n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 99 del 12 agosto 1995) e successive integrazioni e rettifiche di cui alla Circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 258 del 4 novembre 1995).

Si specificano di seguito i nuovi massimali di costo ritenuti congrui per il dimenzionamento di alcune voci di spesa. I massimali sono da intendersi al netto di IVA e a lordo di IRPEF.

1) Le tipologie professionali relative a docenti, codocenti, direttori di corso e di progetto sono articolate in tre fasce di livello prevedenti massimali di costo differenziati, sulla base di esperienza professionale, settore di esperienza, titolo di studio.

Fascia A: docenti, direttori di corso e di progetto fino ad un massimale di L. 165.000 orarie.

Docenti universitari di ruolo (ordinari, associati); ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori).

Dirigenti di azienda; imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).

Professionisti; esperti senior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).

Fascia B: docenti, codocenti, direttori e codirettori di corso e di progetto fino ad un massimale di L. 110.000.

Ricercatori universitari (primo livello); ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione progetti nel settore d'interesse).

Professionisti, esperti di settore junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse).

Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza almeno triennale di docenza, conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse.

Fascia C: codocenti o codirettori di corso e di progetto fino ad un massimo di L. 90.000 orarie.

Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore.

Tutor: fino ad un massimale di L. 60.000.

Coordinatori: fino ad un massimale di L. 110.000 orarie per le ore effettivamente svolte.

2) Per il personale amministrativo: massimale di L. 50.000 orarie.

3) Per le attività di consulenza specialistica: fino ad un massimo di L. 600.000 al giorno.

4) Spese di vitto ed alloggio: per corsi residenziali fino ad um massimale di L. 90.000 al giorno, per corsi semi-residenziali fino ad un massimale di L. 60.000. Ciò nel caso in cui il servizio sia reso direttamente attraverso la struttura gestita dall'Ente beneficiario dell'azione formativa.

Nel caso in cui si debba far ricorso a servizi esterni, l'Ente gestore dovrà acquisire almeno tre preventivi per la scelta del più conveniente. Per la residenzialità si deve comunque tener presente che potranno essere consentite solo strutture non oltre il livello della seconda categoria (tre stelle).

La relativa spesa deve essere precisata ed illustrata nel progetto soggetto ad approvazione.

Il Ministro: TREU

97A6025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 18 luglio 1997 è stato revocato il decreto ministeriale 17 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Nardi Dario alla sede di Napoli.

97A5990

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sassari

Con decreto interministeriale n. 645 in data 11 giugno 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della ex stazione di Vedetta di «Torre Falcone», riportata nel catasto del comune di Sassari-Nurra, al foglio di mappa n. 1, mappali numeri 14 e 15, per una superficie complessiva di mq. 3.369.

97A5991

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rinnovo della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1997, la nomina del prof. Franco Montacchini a commissario straordinario dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso è rinnovata a decorrere dal 1° aprile 1997 e non oltre il 30 giugno 1997.

97A5940

Intesa di programma per l'area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di Livorno e di Piombino

L'anno millenovecentonovantasette, addì 5 del mese di giugno in Roma presso la sede del Ministero dell'ambiente, piazza Venezia, 11, sono presenti per il Ministero dell'ambiente, il Ministro Edo Ronchi; per la regione Toscana, l'assessore all'ambiente Claudio Del Lungo, giusta delega della giunta regionale n. 627 del 2 giugno 1997;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 4, che prevede che per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale il Ministro dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche per l'impiego coordinato delle risorse, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e dei soggetti partecipanti all'intesa;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 105 del 22 settembre 1995 concernente l'assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale, che assegna alla regione Toscana, per le aree industriali portuali di Livorno e di Piombino, la somma di lire 20 miliardi;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137 «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali»;

Visto il capo IV, punto, 4.2 ed il capo V, punto, 5.2 della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, che individua le procedure per l'attuazione delle azioni di diretta competenza del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 627 del 2 giugno 1997, con la quale si approva il presente schema di intesa di programma e si conferisce delega per la stipula all'assessore Claudio Del Lungo;

Tutto ciò premesso e ritenuto le amministrazioni pubbliche come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula della presente intesa;

Art. 1.

Premesse

Le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto dell'intesa

Il Ministero dell'ambiente, in seguito denominato Ministero, e la regione Toscana, in seguito denominata regione, convengono che:

ai fini della predisposizione dei piani di risanamento delle aree industriali e portuali di Livorno e Piombino, saranno utilizzati gli elementi di valutazione derivati dagli studi dei rischi d'area, di cui l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana curerà la redazione;

gli interventi urgenti, di cui al successivo art. 8, che saranno individuati con le modalità stabilite dalla presente intesa, sono approvati quali stralci dei medesimi piani di risanamento;

concorreranno alla realizzazione degli interventi le risorse a tal fine utilizzabili provenienti dalla programmazione delle aree in declino industriale (obiettivo 2) per il triennio 1997-1999 limitatamente ai territori a tal fine eleggibili.

Art. 3.

Piano di risanamento

Il Piano di risanamento di cui al precedente art. 2 è così articolato:

1) premessa generale, contenente inquadramento normativo e programmatico regionale ed obiettivi del piano di risanamento;

2) descrizione complessiva dell'area con cartografia in scala appropriata;

3) censimento riguardante le sorgenti di rischio;

4) descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia;

5) metodologia di valutazione previsionale dei rischi presenti nell'area;

6) elementi di valutazione degli equilibri ambientali indotti nell'area dalla presenza delle sorgenti di rischio;

7) risultati delle valutazioni previsionali quantitative riguardanti i principali fattori di rischio presenti nell'area: attività industriali, trasporti di prodotti industriali pericolosi su strada, ferrovia, nave, pipe-line, con relativa cartografia;

8) risultati delle valutazioni quantitative dei principali fattori di squilibrio ambientali riguardanti l'acqua, l'aria ed il suolo;

9) strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori di rischio;

10) programma degli interventi complementari a quelli prioritari, con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento;

11) valutazione dei risultati attesi, in relazione alla riduzione e eliminazione dei fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, l'adozione di procedure di gestione degli impianti e delle infrastrutture, la vigilanza sulla attuazione degli interventi e sullo stato dell'ambiente;

12) piano economico finanziario, comprendente i fabbisogni finanziari degli interventi, gli strumenti finanziari, le ripartizioni e le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi;

13) schema operativo di attuazione del Piano, comprendente attività di coordinamento dell'attuazione del Piano, modalità di attuazione, piano di lavoro e tempistica degli interventi, procedure di controllo tecnico amministrativo;

14) redazione del rapporto finale e della relativa cartografia tematica.

Art. 4

Impegno delle parti

In attuazione della presente intesa le parti si impegnano a:

gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche ambientali relative all'area;

adeguarsi agli indirizzi del piano, nonché a quelli degli aggiornamenti del piano approvati dal comitato di coordinamento di cui all'art. 6;

fornire tempestivamente al comitato di coordinamento, di cui all'art. 6, e specificatamente alla segreteria tecnica di tale comitato, tutte le informazioni inerenti e rilevanti circa la situazione ambientale nell'area e sull'attuazione del Piano;

acquisire preliminarmente la valutazione del comitato di coordinamento, di cui all'art. 6, per l'adozione di ogni decisione relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione del piano;

indirizzare tutte le società, aziende ed enti, che rientrino in tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti, secondo le linee della presente intesa;

provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione del piano, con la massima celerità e senza ritardi.

Le parti si impegnano altresì ad attenersi a tutto quanto previsto nella presente intesa.

Art. 5.

Predisposizione del piano di risanamento

Le parti convengono:

a) che la regione provveda ad affidare all'A.R.P.A.T. l'incarico di predisporre il piano medesimo sulla base dell'articolazione di cui al precedente art. 3;

b) che per la predisposizione del piano l'A.R.P.A.T. utilizzi quota parte delle risorse cui all'allegato *A*-1 al decreto ministeriale 22 settembre 1995, nella misura di lire 500 milioni;

c) che, nel caso l'A.R.P.A.T. debba avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche dell'università e di istituti specializzati per la redazione del piano e della progettazione conseguente, sia utilizzata quota parte ulteriore delle risorse di cui all'allegato *A*-1 al decreto ministeriale 22 settembre 1995 fino alla concorrenza massima di lire 750 milioni.

Art. 6.

Comitato di coordinamento

Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra i Ministeri interessati, la regione, gli enti locali coinvolti, si conviene di istituire, presso la regione Toscana, un comitato di coordinamento istituzionale di seguito denominato comitato, composto dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:

Ministero dell'ambiente;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero degli interni;
Regione Toscana;
Provincia di Livorno;
Comune di Livorno;
Comune di Piombino;
Comune di Collesalvetti.

I membri del comitato sono designati con lettera delle amministrazioni sopra indicate entro trenta giorni dalla data di stipula della presente intesa. Ciascuna parte può nominare anche un membro supplente.

Con la medesima procedura sono effettuate le eventuali sostituzioni dei componenti del comitato.

Il comitato di coordinamento, presieduto dal direttore generale del servizio I.A.R. del Ministero ambiente, è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il comitato di coordinamento, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art 7, è supportato da una segreteria tecnica. I compiti della segreteria tecnica sono svolti dall'A.R.P.A.T.

Art. 7.

Compiti e funzioni del comitato

Il comitato ha le seguenti funzioni:

è la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano;

esprime parere preliminare all'adozione di qualsiasi decisione di competenza di ciascuna delle parti relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni ambientali inerenti l'attuazione del piano nell'area;

valuta gli interventi di cui è, di volta in volta, prevista l'attuazione in relazione sia alla definizione delle priorità sia alle modalità tecniche ed economiche, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

opera come conferenza di servizi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 10 della presente intesa.

Il comitato si riunirà quando convocato dal presidente e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso entro i quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente.

Le convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, al domicilio legale della parte almeno sette giorni prima della data della riunione.

Delle riunioni del comitato verrà tenuto verbale.

Art. 8.

Interventi prioritari

Il Ministero e la regione come sopra costituite ritengono di dover dare immediata attuazione agli interventi urgenti che saranno individuati dal comitato di coordinamento di cui all'art. 6.

Art. 9.

Trasferimento risorse

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente intesa, il Ministero dell'ambiente trasferirà alla regione Toscana, l'80% delle risorse previste dal decreto ministeriale 22 settembre 1995, n. 105, per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali e portuali di Livorno e Piombino, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente intesa nella *Gazzetta Ufficiale*. La rimanente quota verrà erogata dal Ministero dell'ambiente, su richiesta della regione Toscana successivamente all'adozione del piano, previo parere del comitato.

Art. 10.

Conferenza dei servizi

Qualora qualsiasi decisione relativa a problematiche ambientali, o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti le aree o l'attuazione del piano e rientrante nell'oggetto della presente intesa richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più di una delle parti votanti che devono emettere gli atti aministrativi previsti, il comitato può operare come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto1990, n. 241.

In tali casi le modalità di convocazione e deliberazione saranno quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, varranno i principi e le disposizioni contenuti nella legge 28 agosto 1989, n. 305, e nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.

Art. 12.

Validità dell'intesa

La presente intesa è valida per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

p. La regione Toscana
l'assessore delegato
DEL LUNGO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 185

97A5941

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22947 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 13 aprile 1995, dipendenti della S.p.a. Monaco costruzioni generali, con sede in Roma, impegnata nei lavori di realizzazione Policlinico universitario Tor Vergata, cantiere di Tor Vergata, Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dall'8 luglio 1995 al 7 ottobre 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'8 ottobre 1995 al 7 gennaio 1996.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'8 gennaio 1996 al 14 gennaio 1996. Limite massimo.

Con decreto ministeriale n. 22948 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 4 settembre 1995, dipendenti della S.r.l. Società consortile Tor Vergata, con sede in Roma, impegnata nei lavori di realizzazione Policlinico universitario Tor Vergata, cantiere di Tor Vergata, Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 marzo 1996.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 4 marzo 1996 al 18 aprile 1996. Limite massimo.

Con decreto ministeriale n. 22949 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 13 aprile 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Coimpre, con sede in Roma, impegnata nei lavori di realizzazione Policlinico universitario Tor Vergata, cantiere di Tor Vergata, Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 13 luglio 1995 al 12 ottobre 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 ottobre 1995 al 18 dicembre 1995. Limite massimo.

97A5903

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 22959 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dall'8 settembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Telex del 31 maggio 1996 per U.E.: Area del comune di Sarsina (Forlì). Imprese impegnate nella costruzione del tratto compreso tra il Lago di Quarto e Valbiano, lotto 4 - Strada di grande comunicazione Orte-Ravenna.

Comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza inziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'8 settembre 1996 al 7 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22960 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Area del comune di Palermo. Imprese impegnate nella costruzione della fognatura Sud Orientale della città di Palermo.

Comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza inziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1996 al 20 aprile 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22961 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 9 luglio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Area del comune di Agrigento. Imprese impegnate nei lavori di derivazione potabile del lago Garcia per gli acquedotti Monte Scuro Ovest e Favara di Burgio.

Comitato tecnico del 13 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza inziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 9 gennaio 1997 all'8 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 9 luglio 1997 all'8 ottobre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22962 del 18 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 maggio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Area del comune di Messina. Imprese impegnate nella costruzione del nuovo ospedale Mandalari di Messina contrada Papardo.

Parere comitato tecnico del 13 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza inziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 5 novembre 1995 al 4 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 maggio 1996 al 4 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 novembre 1996 al 4 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 maggio 1997 al 4 agosto 1997 (limite massimo).

97A5902

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n 146 dell'11 luglio 1997

Specialità medicinale: GHRH (Somatorelina).

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GHRH Ferrıng alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C. - Ferring S.r l. via Corti, 11 - 20133 Milano.

Produttore: la produzione, della specialità viene effettuata nello stabilimento della Biologische Arbeitsgemeinschaft GmbH Pharmazeutische Fabrik Lich Germania, i controlli ed il confezionamento nello stabilimento della Ferring GmbH - Kiel - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

«Ghrh Ferring» 1 fiala + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 027548015 (in base 10) 0U8QCH (in base 32);

classe H al prezzo di L. 181.900.

Composizione: 1 fiala di liofilizzato contiene: principio attivo: somatorelina 50 µg come somatorelina acetato idrato 66,7µg, 1 fiala solvente da 1 ml contiene: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche. Determinazione della funzione somatotropica dell'ipofisi anteriore in caso di sospetta deficienza di ormone della crescita.

Il test è in grado di discriminare i disturbi ipofisari da quelli ipotalamici, ma non è indicato come esame selettivo della deficienza di ormone della crescita.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 147 dell'11 luglio 1997

Specialità medicinale: NEOPREX (enalapril maleato, idroclorotiazide).

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NEOPREX alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrıe farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Produttore: La produzione della specialità viene effettuata nello stabilimento della Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane, Cramlington, UK i controlli ed il confezionamento oltre che ne'lo stabilimento sopra citato anche in quello della Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg, 39 2031 BN Harlem Olanda;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«Neoprex» 14 compresse da 20 mg/6 mg, A.I.C. n. 033332014 (in base 10) 0ZT6TG (in base 32), classe A al prezzo di L. 23.700.

Composizione: 1 compressa contiene: Principi attivi enalapril maleato 20 mg, idroclorotiazide 6 mg.

Eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio, amido di mais, amido pregelatinizzato, E 132 indigotina su alluminio idrato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione essenziale che non può essere adeguatamente trattata con un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina in monoterapia.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

E' subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 148 dell'11 luglio 1997

Specialità medicinale: VIRAFON (interferone alfa - 2b ricombinante).

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VIRAFON alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità vengono effettuati nello stabilimento della Schering-Plough (Brinny) Co. - Innishannon, County Cork - Irlanda, ed il confezionamento nello stabilimento della Plough S.p.a. - Officina consortile - via F.lli Kennedy, 5 - 20060 Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

Virafon «1» polvere iniettabile 1 flac. 1000000 UI + 1 fiala 1 ml; A.I.C. n. 033058013 (in base 10) 0ZJV6X (in base 32), classe A al prezzo di L.18.900;

Virafon «3» polvere iniettabile 1 flac 3000000 UI + 1 fila 1 ml; A.I.C. n. 033058025 (in base 10) 0ZJV79 (in base 32), classe A al prezzo di L. 56.900;

Virafon «5» polvere iniettabile 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml; A.I.C. n. 033058037 (in base 10) 0ZJV7P (in base 32), classe A al prezzo di L. 94.900;

Virafon «10» polvere iniettabile 1 flac. 10000000 UI + 1 fiala 1 ml; A I.C. n. 033058049 (in base 10) 0ZJV81 (in base 32), classe A al prezzo di L. 189.800;

Virafon «10» soluzione 1 flac. 10000000 UI; A.I.C. n. 033058052 (in base 10) 0ZJV84 (in base 32), classe A al prezzo di L. 189.800;

Virafon «25» soluzione 1 flac. 25000000 UI; A.I.C. n. 033058064 (in base 10) 0ZJV8J (in base 32), classe H al prezzo di L. 474.400.

Composizione:

Virafon «1» polvere iniettabile 1 flac. 1000000 UI + 1 fiala 1 ml; il flacone contiene:

principio attivo: interferone alfa-2b ricombinante 1 milione UI 0,005 mg;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, glicina, albumina umana.

la fiala di solvente contiene: alcool benzilico 9 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Virafon «3» polvere iniettabile 1 flac 3000000 UI + 1 fiala 1 ml:

principio attivo: interferone alfa-2b ricombinante 3 milioni UI 0,015 mg;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, glicina, albumina umana.

La fiala di solvente contiene: alcool benzilico 9 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Virafon «5» polvere iniettabile 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml:

principio attivo: interferone alfa-2b ricombinante 5 milioni UI 0,025 mg;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, glicina, albumina umana.

la fiala di solvente contiene: alcool benzilico 9 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml

Virafon «10» polvere iniettabile 1 flac. 10000000 UI + 1 fiala 1 ml:

principio attivo: interferone alfa-2b ricombinante 10 milioni UI 0,05 mg;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, glicina, albumina umana.

la fiala di solvente contiene: alcool benzilico 9 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Virafon «10» soluzione 1 flac. 10000000 UI:

principio attivo: interferone alfa-2b ricombinante 10 milioni UI;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, glicina, albumina umana metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Virafon «25» soluzione 1 flac. 25000000 UI:

principio attivo: interferone alfa-2b ricombinante 25 milioni UI;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, glicina, albumina umana metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B - trattamento dei pazienti adulti affetti da epatite cronica tipo B, con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAG.

epatite cronica C non A - non B - riduzione dell'attività della malattia nei pazienti adulti affetti da epatite cronica C/non A - non B che presentano valori elevati degli enzimi epatici senza insufficienza epatica.

Studi in questi pazienti evidenziano che la terapia con Virafon iniettabile può condurre ad una normalizzazione della ALT sierica, della clearance dell'HCV-RNA sierico e ad un miglioramento dell'istologia epatica.

L'esperienza clinica disponibile in pazienti in terapia con Virafon per 12-18 mesi indica che una proporzione più elevata di pazienti evidenziava una risposta sostenuta dopo un periodo di trattamento più lungo, rispetto a quelli che interrompevano la terapia dopo 6 mesi.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura:

da vendersi dietro prescrizione di un centro specialistico di riferimento.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 149 dell'11 luglio 1997

Specialità medicinale CORVET (ibutilide fumarato)

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CORVET alle condizioni di seguito specificate;

Titolare A.I.C. Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch 1.2, Milano.

Produttore: la produzione della specialità medicinale viene effettuata nello stabilimento della Pharmacia & Upjohn Co., Kalamazoo, Michigan (USA), il confezionamento e controllo nello stabilimento della Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Puurs, Belgio;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Corvert» 1 flacone 10 ml A.I.C. n. 033298011/M (in base 10) 0ZS5LV (in base 32) Classe «C».

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: ibutilide fumarato 0,1 mg pari a 87 mcg/ml di ibutilide.

eccipienti sodio acetato triidrato granulare - sodio cloruro - sodio idrossido soluz. 10% - acido cloridrico soluz. 10% - acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

conversione acuta della fibrillazione atriale o del flutter atriale a ritmo sinusale.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura.

Uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

97A5942

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1796,26
ECU	1923,97
Marco tedesco	973,69
Franco francese	288,86
Lira sterlina	2967,96
Fiorino olandese	864,25
Franco belga	47,155
Peseta spagnola	11,545
Corona danese	255,71
Lira irlandese	2627,03
Dracma greca	6,233
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1296,84
Yen giapponese	15,334
Franco svizzero	1183,07
Scellino austriaco	138,40
Corona norvegese	235,99
Corona svedese	226,66
Marco finlandese	329,11
Dollaro australiano	1320,61

97A6134

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Interitalia SIM S.p.a., in Milano

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 2 luglio 1997, ha nominato il prof. avv. Luigi Arturo Bianchi commissario liquidatore ed i signori avv. Enrico Castellani, dott. Ernesto D'Agata e dott. Marco Lori componenti il comitato di sorveglianza della Interitalia SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 27 giugno 1997, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A5949

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Albergo Calalzo», in Calalzo di Cadore

Con provvedimento n. 245 del 24 giugno 1997, il dirigente generale del dipartimento per la geologia e le attività estrattive ha decretato:

di rilasciare alla s.a.s. Albergo Calalzo di Riva Gino e C., con sede in via Stazione n. 19, Calalzo di Cadore (Belluno), c.f. 00117090258, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Albergo Calalzo», sito in comune di Calalzo di Cadore (Belluno), per cure idropiniche in situ, cure inalatorie nelle malattie delle alte vie respiratorie massaggi speciali e subacquei, estetica, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria viene assunta dalla dott.ssa Vaccaro Elena, specializzata in reumatologia.

97A5948

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline ed i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore: H01A «idraulica», per la disciplina «idraulica».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore: L16B «linguistica francese», per la disciplina «lingua francese».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento dei professori chiamati, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A6001

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze della formazione è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

«criminologia», settore scientifico-disciplinare: Q05G.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

97A6000

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65-66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza (istituita dal 1° novembre 1996) dell'Università degli studi di Brescia sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare N02X-diritto privato comparato, per la disciplina «diritto privato comparato»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare N14X-diritto internazionale, per la disciplina «diritto internazionale».

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

97A5953

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari alla cui copertura la facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N16X «diritto processuale penale», disciplina «procedura penale».

Facoltà di lettere e filosofia:

M06A «geografia», disciplina «geografia»;

Q05B «sociologia dei processi culturali e comunicativi», disciplina «sociologia dell'educazione».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5999

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare F05X - Microbiologia e microbiologia clinica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento del ricercatore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A5954

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, concernente il decreto ministeriale n. 559/C.12335XVJ (1008) del 12 novembre 1996, relativo al riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato «Match Cracker With Double Report (d.f. art. 571/C fiammifero bang bang)», ad istanza della ditta Sala Fireworks S.r.l., riportato a pag. 43, seconda colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al settimo rigo, dove è scritto: «... e classificato nella *IV* categoria ...», deve leggersi: «... e classificato nella *V* categoria - *gruppo C* ...».

97A6003

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità per uso umano AIC/UAC n. 132 del 4 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale LIPITOR, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 45, seconda colonna, dove è scritto: «*Godecke* AG - *Mooswaldalle* 1», leggasi: «*Gödecke* AG - *Mooswaldallee* 1»; inoltre, dove è scritto: «Heinrich Mack *Strabe* 35», leggasi: «Heinrich Mack *Strasse* 35».

Sempre nel medesimo avviso citato in epigrafe, concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità per uso umano AIC/UAC n. 132 del 4 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale LIPITOR, a pag. 46, prima colonna, dove è scritto: «principio attivo: atorvastatina *calcica* triidrato», leggasi: «principio attivo: atorvastatina-*calcio (2:1)* triidrato»; inoltre, dove è scritto: «sodio *croscaramellosio*», leggasi: «sodio *croscarmellosio*»; inoltre, dove è scritto: «*idrossipropilcellulosa*», leggasi: «*idrossipropilmetilcellulosa*»; infine, dove è scritto: «*polietilengucole*», leggasi: «*polietilenglicole*».

97A6006

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità per uso umano AIC/UAC n. 131 del 4 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale XARATOR, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 46, prima colonna, dove è scritto: «*Godecke* AG - *Mooswaldalle* 1», leggasi: «*Gödecke* AG - *Mooswaldallee* 1»; inoltre, dove e scritto: «Heinrich Mack *Strabe* 35», leggasi: «Heinrich Mack *Strasse* 35».

Sempre nel medesimo avviso citato in epigrafe, concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità per uso umano AIC/UAC n. 131 del 4 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale XARATOR, a pag. 46, seconda colonna, dove è scritto: «principio attivo: atorvastatina *calcica* triidrato», leggasi: «principio attivo: atorvastatina-*calcio (2:1)* triidrato»; inoltre, dove è scritto: «sodio *croscaramellosio*», leggasi: «sodio *croscarmellosio*»; inoltre, dove è scritto: «*idrossipropilcellulosa*», leggasi: «*idrossipropilmetilcellulosa*»; infine, dove è scritto: «*polietilengucole*», leggasi: «*polietilenglicole*».

97A6007

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 25 luglio 1977, n. 238, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1997).

La data risultante nel titolo della legge citata in epigrafe, titolo riportato sia nel «sommario» che in testa alla legge medesima, alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «LEGGE 25 luglio *1977*, n. 238.», leggasi: «LEGGE 25 luglio *1997*, n. 238.».

97A6135

Comunicato relativo all'avviso del Ministero degli affari esteri concernente: «Rideterminazione della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Hong Kong». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 73, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo dell'art. 1, dove è scritto: «... a decorrere dal 1° luglio *1996*: ...», leggasi: «... a decorrere dal 1° luglio *1997*: ...».

97A6004

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 134 del 5 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale ZOLISTAM riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 45, prima colonna, dove è scritto:

«ZOLISTAM 10 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019 (in base 10) *0YUIRC* (in base 32) - classe C;

ZOLISTAM 15 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032311021 (in base 10) *0YUIRF* (in base 32) - classe C;

ZOLISTAM 30 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033 (in base 10) *0YUIJIRT* (in base 32) - classe C;»,

leggasi:

«ZOLISTAM 10 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019 (in base 10) *0YU1RC* (in base 32) - classe C;

ZOLISTAM 15 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032311021 (in base 10) *0YU1RF* (in base 32) - classe C;

ZOLISTAM 30 compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033 (in base 10) *0YU1RT* (in base 32) - classe C;».

97A6008

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 130 del 3 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MIZOLLEN riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 46, seconda colonna, sono riportate le seguenti correzioni a seguito di alcuni errori verificatisi in sede di impaginazione del predetto decreto, dove è scritto:

«MIZOLLEN *3* compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032310031/M (in base 10) 0YU0SH (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. *0323100431*/M (in base 10) 0YU0SV (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032310056/M (in base 10) *0YLJOT8* (in base 32) - classe C;»,

leggasi:

«MIZOLLEN *30* compresse da 10 mg blister - A.I.C. n. 032310031/M (in base 10) 0YU0SH (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 10 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. *032310043*/M (in base 10) 0YU0SV (in base 32) - classe C;

MIZOLLEN 15 compresse 10 mg tubo securitainer - A.I.C. n. 032310056/M (in base 10) *0YU0T8* (in base 32) - classe C;».

97A6009

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 5 0 9 7 *

L. 1.500